



*Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche*



*Ancona, Mole Vanvitelliana*

***Inaugurazione Anno Giudiziario 2025***

***Relazione del Presidente  
Concetta Anastasi***





*Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche*

*Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2025*

*Relazione del Presidente Concetta Anastasi*

*Ancona, 7 marzo 2025*

*Loggia dei Mercanti*



## RELAZIONE

### INDICE:

|      |                                                                                           |      |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1.   | <i>Indirizzi di saluto .....</i>                                                          | pag. | 1  |
| 2.   | <i>Premesse .....</i>                                                                     | pag. | 2  |
| 3.   | <i>Intelligenza artificiale .....</i>                                                     | pag. | 5  |
| 4.   | <i>Contenzioso arretrato .....</i>                                                        | pag. | 9  |
| 5.   | <i>Analisi del contenzioso e provvedimenti emessi .....</i>                               | pag. | 12 |
| 6.   | <i>Tempi medi per la definizione dei giudizi e<br/>brevissime considerazioni .....</i>    | pag. | 16 |
| 7.   | <i>Appelli .....</i>                                                                      | pag. | 17 |
| 8.   | <i>Rassegna di giurisprudenza .....</i>                                                   | pag. | 19 |
| 9.   | <i>Dotazione organica di magistrati, personale<br/>amministrativo e tirocinanti .....</i> | pag. | 20 |
| 9.1. | <i>Personale di magistratura .....</i>                                                    | pag. | 20 |
| 9.2. | <i>Personale amministrativo .....</i>                                                     | pag. | 21 |
| 9.3. | <i>Tirocinanti .....</i>                                                                  | pag. | 22 |
| 10.  | <i>Contributo unificato .....</i>                                                         | pag. | 22 |
| 11.  | <i>Conclusioni .....</i>                                                                  | pag. | 23 |

### In allegato:

- Alcune segnalazioni giurisprudenziali del Tar Marche
- Estratto del Regolamento sull'Intelligenza Artificiale (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio approvato il 13 giugno 2024
- Stralcio del Disegno di Legge di iniziativa del Senatore Di Lembo, n. 858, comunicato alla Presidenza del Senato il 12 febbraio 1988 (X Legislatura), relativo alla «Istituzione in Ascoli Piceno di una Sezione distaccata del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche»
- Bilancio sociale





## *Tribunale amministrativo regionale per le Marche*

### **INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2025**

#### **1. Indirizzi di saluto**

Signore e signori, benvenuti a questa cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche.

Il mio più cordiale saluto a tutti voi: vi ringrazio sinceramente per aver voluto partecipare a questa cerimonia, che costituisce una proficua occasione di informazione sul lavoro svolto nell'anno appena trascorso nonché *“un momento di riflessione e confronto costruttivo e propositivo tra gli operatori del settore”*, come ha affermato efficacemente in questa medesima occasione lo scorso anno il mio predecessore, Presidente Giuseppe Daniele, che ha lasciato quasi due mesi fa il servizio attivo, dopo anni di apprezzatissima e validissima attività giurisdizionale: a Lui porgo un sentito saluto.

Desidero rivolgere, anche a nome dei magistrati e del personale tutto del Tribunale, un saluto alle Autorità politiche, civili, militari e religiose, ai Magistrati degli altri Ordini giudiziari (Giurisdizione ordinaria, della Corte dei Conti e delle Commissioni tributarie), ai Magnifici Rettori delle Università ed ai rappresentanti del mondo accademico, agli Avvocati del libero Foro, dell'Avvocatura dello Stato e degli Enti Pubblici, ai Colleghi della Giustizia Amministrativa presenti, in servizio ed in quiescenza.

Un sentito e cordiale saluto e ringraziamento al consigliere Pierpaolo Grauso, rappresentante del Consiglio di Presidenza della Giustizia

Amministrativa, il nostro organo di autogoverno, ed al consigliere Claudio Vallorani, rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi.

Infine, un doveroso saluto al Presidente della Camera di Commercio delle Marche, che ha reso disponibili per questa cerimonia i prestigiosi locali, nei quali siamo ben lieti di trovarci.

Ho assunto l'incarico di Presidente del Tar delle Marche soltanto in data 20 gennaio 2025 e sono onorata di svolgere la mia attività in una regione che vanta prestigiosissime università, le quali costituiscono anche una preziosa fucina di dottrina giuridica, che si riflette significativamente sull'alta qualità dell'eccellente Foro.

Sono felice ed orgogliosa di svolgere le mie funzioni in questa regione, che rappresenta per molteplici aspetti - sociale, economico, civico e culturale - una terra di notevole interesse nel quadro nazionale, forte e laboriosa, caratterizzata da un elevato livello di coesione sociale e da un grande equilibrio, oltre che da tante bellezze paesaggistiche ed architettoniche, che tutti siamo felici di ammirare.

## **2. Premesse**

L'art. 24 della Costituzione è la norma base (la cosiddetta "Grundnorm") del sistema giurisdizionale, in quanto pone il diritto di difesa tra i diritti fondamentali ed inviolabili del cittadino e, nel contempo, esprime il principio, di carattere sostanziale, della piena equi-ordinazione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, ai fini della loro tutelabilità giurisdizionale, a testimonianza di una visione costituzionale di assoluta parità tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, cioè tra i Plessi cui è ordinariamente attribuita la tutela di tali situazioni giuridiche soggettive sostanziali (salve le eccezioni, come quella della cosiddetta "giurisdizione esclusiva", in cui si intrecciano diritti soggettivi ed interessi legittimi).

La giustizia si amministra in nome del popolo italiano e, quindi, prima di ogni cosa, deve essere chiara e semplice nelle sue decisioni - cioè deve essere comprensibile anche per chi non è un esperto in materie giuridiche - e, sotto il profilo sostanziale, deve attenersi ad un solido "*principio di realtà*".

Le decisioni del Giudice devono sempre avere come obiettivo la "*ipsa res justa*", cioè la giustizia reale del "caso concreto", che va spiegata in forma chiara e sintetica, in modo che possa sempre reggere alla verifica dell'equilibrio e del buon senso, oltre che al vaglio tecnico dell'esperto. Ciò richiede non solo una rigorosa applicazione della legge, ma anche la capacità di interpretare razionalmente la norma nel sistema, alla luce dei valori e dei fini perseguiti dalla legge, per evitare ogni eccesso di formalismo, in modo che la massima "*fiat justitia ne pereat mundus*" non trasmodi, nella realtà concreta, in quella opposta "*fiat justitia et pereat mundus*".

In altri termini, le sentenze devono essere connotate da equilibrio, misura e sobrietà e devono prima di tutto superare quel test di ragionevolezza e di proporzionalità a cui sono sottoposti gli atti amministrativi impugnati, al fine di risolvere effettivamente e sapientemente le questioni sottese ad ogni vicenda giurisdizionale e, quindi, al fine di evitare la famosa trappola del “*summum jus, summa iniuria*”, già individuata da Cicerone nel “*De officiis*” (I, 10, 33).

Sotto altro aspetto, le decisioni del giudice amministrativo devono essere anche “predicabili”, cioè non devono essere informate ad orientamenti troppo difforni fra di loro: infatti, se è vero che l'autonomia del giudizio costituisce un bene primario, funzionale alla evoluzione naturale della giurisprudenza (che non deve rimanere rigidamente e meccanicamente ancorata al “precedente”), è altrettanto vero che occorre evitare quegli eccessi che potrebbero portare ad una interpretazione della medesima legge in modo difforme nelle varie parti del territorio nazionale e persino a sentenze contraddittorie: ovviamente questo sforzo richiede che il giudice di primo grado sia sempre confortato da un appello coerente e certo.

Occorre innanzi tutto realizzare un servizio di giustizia amministrativa che sia connotato dalla pregevole qualità dei provvedimenti giurisdizionali resi nonché dalla aderenza alle esigenze sostanziali di tutela richiesta e che sia, nel contempo, massimamente efficiente, in attuazione del fondamentale principio della “ragionevole durata del processo”, espressamente sancito dall'art. 111, 2° comma, della Costituzione e richiamato anche dall'art. 2, 2° comma, cpa, dall'art. 3, 2° comma, cpa, nonché dall'art. 13/ter delle Norme di Attuazione del cpa.

A tale obiettivo si perviene anche grazie alla piena e leale collaborazione di tutti i “pilastri” del processo, sia del giudice che delle parti, come, peraltro, si desume dallo stesso tenore dell'art. 2, 2° comma, cpa, il quale recita: “*il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo*”, con ciò implicitamente ribadendo anche il principio del cosiddetto “divieto di abuso del diritto processuale di difesa”, che esclude comportamenti processuali dilatori, non giustificati da effettive esigenze defensionali.

Il principio costituzionale della “ragionevole durata del processo” si attua, in concreto, con una giustizia tempestiva e solerte, che non deve mai trasmodare in una giustizia frettolosa: le cause hanno anche un tempo minimo fisiologico, che richiede che il contraddittorio si dispieghi nei tempi previsti dal dialogo tra le parti e delle parti con il giudice.

Il processo, con il suo rito, è certamente un mezzo e non un fine, ma un mezzo sapientemente calibrato affinché il fine di giustizia sia seriamente ed effettivamente perseguibile.

La realizzazione del principio della “ragionevole durata del processo” presuppone anche la piena e concreta attuazione del “principio di chiarezza e sinteticità” degli atti, che ha trovato specificazione concreta con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del

22.12.2016 sui limiti dimensionali dei ricorsi, adottato in stretta attuazione dell'art. 3 cpa e poi modificato con il successivo decreto n. 127 del 16.10.2017.

La "chiarezza e la sinteticità" degli atti, ovviamente, non devono pregiudicare il pieno e totale rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti.

Il principio della "ragionevole durata del processo" si realizza, in concreto, anche mediante:

- un uso equilibrato della "*sentenza in forma semplificata*", ai sensi dell'art. 60 cpa, che consente di definire il giudizio già nella camera di consiglio fissata ai sensi dell'art. 55 cpa per l'esame dell'istanza cautelare, cioè, talora, anche nell'arco di un mese dal deposito del ricorso;

- lo strumento di cui all'art. 71/bis cpa, che consente di fissare camere di consiglio per decidere, con sentenza in forma semplificata, quei ricorsi che, sulla base delle evidenze processuali, appaiano di agevole definizione;

- la fissazione in un'unica "udienza tematica" di ricorsi attinenti alla medesima vicenda contenziosa o che presentino questioni connotate da ampia similarità;

- un uso del decreto cautelare ai sensi dell'art. 56 cpa che, oltre a pronunciarsi sulla sussistenza o meno del "*periculum in mora*", possa includere anche l'eventuale richiesta di documenti e/o di relazioni alla P.A., ritenuti necessari ai fini del decidere, con comunicazione, a cura della segreteria, anche presso la sede reale della P.A. al momento della pubblicazione, in modo che l'ufficio competente possa attivarsi immediatamente per adempiere all'incombente istruttorio, al fine di consentire che il ricorso pervenga alla camera di consiglio già istruito e pronto per la definizione della fase cautelare, così cercando di limitare il numero delle ordinanze istruttorie collegiali e, quindi, cercando di concentrare al massimo i tempi di definizione della fase cautelare, possibilmente concludendola già alla prima udienza utile fissata.

La sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cpa, pur nella sua strutturale sinteticità, va resa con una motivazione congrua ed esauriente sulle censure di ricorso, sia per rispetto al diritto di difesa delle parti, sia per realizzare in modo chiaro e preciso la definitiva composizione dell'assetto degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Essa richiede, quindi, che venga immediatamente centrato il nucleo fondamentale delle questioni dedotte in giudizio, che vengano espressi con chiarezza gli elementi idonei a risolverle e che vengano indicate le regole dell'eventuale successiva attività amministrativa conformativa, con altrettanta chiarezza e comprensibilità.

Poiché la controversia amministrativa ha ad oggetto anche il complessivo assetto degli interessi pubblici e privati coinvolti direttamente o indirettamente nella fattispecie che il provvedimento impugnato ha inteso regolare, il giudizio sul provvedimento amministrativo non si può limitare a stabilire - come nel processo civile - quale parte abbia ragione e quale parte abbia torto nel rapporto

bilaterale tra attore e convenuto, ma deve anche intercettare la cura dell'interesse pubblico e deve tenere presente che il provvedimento amministrativo può riguardare anche una pluralità di altri soggetti, nel cui interesse la funzione pubblica è stata esercitata.

Il Giudice Amministrativo è tenuto, innanzi tutto, a rendere giustizia a chi lamenta una lesione illegittima cagionata da atti e provvedimenti dell'Amministrazione, assicurandone tutte le tutele necessarie, ma, nel contempo, deve tenere anche una sorta di “dialogo a distanza” con l'Amministrazione, in modo equilibrato, al fine di consentirle di elaborare delle regole operative chiare.

Infatti, il giudice amministrativo, facendo uso di un sapiente equilibrio, quando accoglie un ricorso deve tenere presente anche gli effetti “a catena” che la sua sentenza può produrre nel sistema e sull'operatività concreta dell'Amministrazione.

Il giudice amministrativo deve essere pure consapevole che la sua funzione viene percepita dall'Amministrazione anche come “correttiva” e di “ausilio”, al fine di incanalare al meglio l'operato nell'alveo della legalità formale e della legittimità sostanziale.

Ciò, ovviamente, mantenendosi sempre rigorosamente nel quadro del fondamentale principio della “separazione dei poteri”, che implica il massimo rispetto della discrezionalità amministrativa.

In altri termini, se la primigenia missione istituzionale del Giudice Amministrativo è quella di dare “pienezza”, “effettività” e “satisfattività” alla tutela dei cittadini, è anche vero che ciò deve avvenire nel rispetto del lavoro dell'Amministrazione, che è delicato e, talora, anche complesso.

Sotto questo aspetto, il Giudice amministrativo si colloca ed opera in una sorta di area di confine tra la tutela individuale e la cura dell'interesse della collettività.

### **3. Intelligenza artificiale**

Merita un brevissimo cenno anche la problematica relativa alla cosiddetta “Intelligenza Artificiale”, con la quale il sistema Giustizia e, quindi, anche il Giudice Amministrativo, si sta confrontando, soprattutto a seguito dell'approvazione del Regolamento sull'Intelligenza Artificiale (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio, approvato il 13.6.2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale<sup>1</sup>, entrato in vigore il 1.8.2024, il quale sarà pienamente applicabile il 2.8.2026, con alcune eccezioni:

- i divieti e gli obblighi di alfabetizzazione in materia di IA sono entrati già in vigore con decorrenza 2.2.2025;
- le norme di *governance* e gli obblighi per i modelli di Intelligenza Artificiale per uso generale diventeranno applicabili il 2.8.2025;

---

<sup>1</sup> che modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, n. 167/2013, n. 168/2013, n. 2018/858, n. 2018/1139, n. 2019/2144 e le direttive n. 2014/90/UE, n. 2016/797 e n. 2020/1828

- le norme per i sistemi di IA ad alto rischio, integrati in prodotti regolamentati, hanno un periodo di transizione prolungato fino al 2.8. 2027.

A volte succede di leggere negli organi di stampa che l'Intelligenza Artificiale "pura" potrebbe non solo affiancare l'attività del giudice, ma anche sostituirsi ad essa nella decisione finale, poiché garantirebbe una completa oggettività della decisione, essendo priva di fattori soggettivi ed emozionali ed essendo fondata sui precedenti giurisprudenziali, così fornendo la cosiddetta "decisione predittiva" allo stato puro.

Fortunatamente, la normativa europea precitata esclude questa prospettiva che sembra voler ridurre lo sforzo del decidere ad una mera formula matematica e di algoritmi, priva proprio di quella fondamentale ricerca di equilibrio e di cura dell'interesse pubblico, che deve essere sempre presente nel lavoro del giudice amministrativo umano.

Il Regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale, pur premettendo che tale strumento tecnologico avanzato sia in grado di apportare *"una vasta gamma di benefici economici e sociali in tutto lo spettro delle attività industriali e sociali"*, evidenzia che, poiché l'Intelligenza Artificiale comporta rischi *"per le persone fisiche o la società"*, richiede *"un approccio equilibrato, tale da garantire lo sviluppo delle nuove tecnologie nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi dell'Unione"*. In particolare, il Regolamento include i sistemi di Intelligenza Artificiale destinati all'amministrazione della giustizia fra i sistemi *"ad alto rischio"*, *"in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale"*.

Inoltre, il Regolamento prevede che i sistemi di Intelligenza Artificiale non possano sostituirsi al Giudice, ma possano soltanto assisterlo *"nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge ad una serie concreta di fatti"* (al punto 8.a dell'Allegato III, intitolato "Sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 2").

Rimane quindi rispettato il principio secondo cui l'uomo deve essere al centro dello sviluppo tecnologico, cioè il principio del cosiddetto *"Human In The Loop"*, di cui è già espressione l'art. 22 del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali, in base al quale la persona e la sua dignità costituiscono un pilastro irrinunciabile, a tutela della democrazia e della libertà.

Nel mese di giugno 2023, la Commissione nuove tecnologie della FBE (Fédération des Barreaux d'Europe), nella considerazione dei rischi derivanti dall'impiego dell'Intelligenza Artificiale generativa e dai modelli linguistici di grandi dimensioni nel settore legale, ha elaborato 7 linee guida per avvocati, individuando *best practices* ritenute chiave per mantenere alti standards etici, salvaguardare la riservatezza, assicurare un utilizzo consapevole e responsabile di queste tecnologie. Nel report del 16.4.2024, l'Università di Stanford ha evidenziato la difficoltà che hanno questi modelli di Intelligenza Artificiale ad eseguire

il tipo di ragionamento giuridico, individuando vari fattori di incidenza negativa, fra cui la mancanza di uniformità e la lunghezza delle frasi presenti nei documenti legali.

Quindi, l'approccio a questa nuova tecnologia non può che essere cauto, consapevole dei rischi, ma, nel contempo, anche libero da pregiudizi e connotato da spirito critico e da una supervisione costante. Al centro deve rimanere la persona umana poiché:

- le funzioni giurisdizionali sono per Costituzione affidate al giudice persona fisica, naturale e precostituito per legge, terzo ed imparziale, soggetto solo alle leggi;

- i valori etici e la tutela dei diritti non possono essere delegati alla tecnologia;

- la capacità di leadership non può essere automatizzata.

Il 4.10.2024, il Segretariato Generale della Giustizia amministrativa ha condiviso sul sito Intranet di Giustizia amministrativa un documento denominato "*Intelligenza artificiale e Giustizia amministrativa: strategie di impiego, metodologie e sicurezza*", avviando una sperimentazione su una piattaforma che potrà essere implementata con il sistema informatico già esistente per la consultazione dei fascicoli telematici.

Proprio al fine di assegnare all'intelligenza artificiale un ruolo meramente strumentale nell'attività del giudice, il documento ha individuato alcuni criteri fondamentali:

- 1) l'intelligenza artificiale non può essere utilizzata per la generazione di testi e, quindi, neanche per predisporre le bozze dei provvedimenti giurisdizionali, ma soltanto per semplificare il lavoro e per effettuare ricerche giurisprudenziali e dottrinali;

- 2) i dati utilizzati per allenare l'Intelligenza Artificiale possono essere presi soltanto da databases interni, al fine di evitare che eventuali dati provenienti dall'esterno possano determinare un rischio a livello di sicurezza e persino compromettere la credibilità dello strumento;

- 3) la nuova tecnologia deve essere plasmata attraverso pipelines disegnate congiuntamente da ingegneri e da giudici, in quanto ogni azione deve essere spiegata alla macchina, al fine di consentirle di "imparare" il ragionamento che ha condotto a quella determinata soluzione;

- 4) l'attività dell'Intelligenza Artificiale deve essere monitorata sia in fase di addestramento iniziale sia in fase di utilizzo, attraverso i feedbacks dell'utenza;

- 5) il nuovo strumento deve impattare il meno possibile sull'ambiente e ciò può avvenire mediante i cosiddetti "algoritmi di quantizzazione", che "comprimono" dati di dimensioni elevate in uno spazio ridotto.

Quanto alle possibili applicazioni dell'Intelligenza Artificiale nella Giustizia amministrativa, sono state individuate, sostanzialmente, due macrocategorie:

- a) l'ideazione di strumenti funzionali all'attività del giudice che non prevedano un'attività creativa;

- b) l'anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Il report indica anche la ricerca dei precedenti giurisprudenziali attraverso la rilevazione delle connessioni semantiche e la visualizzazione, accanto all'atto, delle norme e della giurisprudenza pertinenti, per evitare interruzioni durante lo svolgimento della ricerca sulle banche dati.

Inoltre, il predetto documento diffuso dal Segretariato Generale si sofferma sull'esigenza di "anonimizzazione" dei provvedimenti giurisdizionali, nell'ottica di contemperare, da un lato, l'esigenza di avere un provvedimento rispettoso della normativa relativa alla tutela dei dati sensibili e, dall'altro, l'esigenza di evitare eccessi negli oscuramenti, tali da comprometterne la stessa intelligibilità.

Una corretta operazione di oscuramento richiede che vengano mantenute intatte le relazioni semantiche all'interno del testo del provvedimento, salvaguardando le premesse concrete che si antepongono alle argomentazioni: tuttavia, al momento, l'Intelligenza Artificiale non sembra in grado di realizzare pienamente tale controllo e richiede un'attività addestrativa da parte di magistrati ed ingegneri, per evitare rischi di omissioni di informazioni specifiche e/o persino di alterazione del significato complessivo del testo.

Dal punto di vista degli avvocati, sembra interessante lo strumento che consenta l'identificazione di ricorsi correlati o simili pendenti nelle singole Sezioni, per i quali deve essere ancora fissata l'udienza di discussione, poiché tale strumento consentirebbe di segnalare tutti questi giudizi connotati da elementi di analogia, al fine di chiederne la fissazione in un'unica udienza, così ampliando la funzione collaborativa.

Inoltre, siffatto strumento consentirebbe di ottenere una migliore distribuzione dei carichi di lavoro ai magistrati, ottimizzando lo studio e l'analisi, con la conseguente velocizzazione dei tempi per la emanazione dei provvedimenti giurisdizionali.

L'ultimo profilo trattato dal documento della Giustizia Amministrativa riguarda la cosiddetta "giustizia predittiva", da intendersi non come la capacità di un sistema di Intelligenza Artificiale di elaborare una decisione, ma come la possibilità di risalire rapidamente alla disciplina da applicare ad una determinata fattispecie e di anticipare la probabilità delle decisioni che potrebbero essere assunte.

In sintesi, la tecnologia potrebbe fornire alle parti analisi sul rischio giudiziario a fini valutativi, in quanto consentirebbe di individuare possibili scenari e la loro probabilità di verificarsi, tenendo conto che uno scenario, per quanto probabile, non necessariamente coincide con la soluzione giuridicamente corretta, alla formazione della quale contribuiscono, infatti, le argomentazioni delle parti, l'applicazione del diritto e l'apprezzamento del giudice rispetto alla fattispecie concreta.

La giustizia "predittiva" si presta a svariate utilità, sia per il giudice che per le parti anche potenziali, poiché potrebbe favorire l'individuazione di conciliazioni stragiudiziali, con riduzione dei tempi e dei costi processuali, contribuendo così alla deflazione del contenzioso.

Al momento, l'unica implementazione di una giustizia "predittiva" viene utilizzata per individuare le pendenze in ogni ufficio giudiziario, per stabilire i tempi di definizione delle controversie e la dimensione quantitativa e qualitativa del contenzioso, rendendo così "prevedibili" e maggiormente "attendibili" le tendenze in atto e, quindi, le proiezioni future.

In sostanza, si tratta di una tecnologia molto potente, che va regolamentata e gestita in modo attento e responsabile, al fine di consentirne uno sviluppo conforme alle caratteristiche dell'ordinamento.

Pertanto, l'Intelligenza Artificiale potrà rivelarsi un validissimo strumento di ausilio per l'espletamento di attività istruttorie e/o preparatorie, funzionali ad agevolare e migliorare il lavoro del Giudice e dell'Avvocato, ma non potrà mai sostituirsi completamente alle persone nella stesura delle sentenze e degli atti defensionali, poiché l'effettività della tutela giurisdizionale richiede e postula che l'esercizio della relativa funzione rimanga riservato all'Intelligenza Umana, l'unica connotata da creatività ed in grado di cogliere i mutamenti del pensiero, di comprendere l'evoluzione dei tempi ed i cambiamenti della società e, quindi, di trovare soluzioni adeguate al caso concreto, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, contribuendo così a creare, in modo saggio ed equilibrato, innovazione ed evoluzione giurisprudenziale.

#### **4. Contenzioso arretrato**

Passando alla esposizione delle problematiche di più specifico interesse del TAR delle Marche, è noto che, in questo Tribunale, nel corso di anni molto risalenti, si è accumulato un notevole contenzioso, che ancora non è stato completamente smaltito.

Al riguardo, basta ricordare che:

- nel Disegno di Legge di iniziativa del Senatore Di Lembo n. 858, comunicato alla Presidenza del Senato il 12 febbraio 1988 (X Legislatura), avente ad oggetto la «*Istituzione in Ascoli Piceno di una Sezione distaccata del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche*» (stralcio in allegato alla presente relazione), si dà atto di un contenzioso sempre crescente e si lancia un grido di allarme per gli anni successivi;
- come già evidenziato dal mio predecessore, Presidente Giuseppe Daniele in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024, i ricorsi pendenti al T.A.R. Marche al 31 dicembre 2003 erano 15.199.

Nell'anno 2024 si è rafforzato il trend positivo relativamente allo smaltimento dell'arretrato già delineatosi negli anni precedenti e, soprattutto, a seguito dell'avvio, nel mese di giugno 2023, della Seconda Sezione di questo Tribunale, istituita con Delibera del CPGA n. 85 del 27.10.2021.

In particolare, mentre alla data del 31.12.2023 risultavano pendenti complessivamente n. 1832 ricorsi, alla data del 31.12.2024 sono risultati pendenti complessivamente n. 1362 ricorsi, cioè n. 470 in meno rispetto all'anno precedente.

Nell'anno 2024 sono stati depositati n. 603 nuovi ricorsi oltre a n. 89 motivi aggiunti (confluiti, quindi, in giudizi già numerati), mentre, nell'anno 2023 sono stati depositati n. 568 nuovi ricorsi, oltre a n.129 motivi aggiunti (confluiti, quindi, in giudizi già numerati).

Nell'anno 2024 sono stati definiti complessivamente n. 1074 ricorsi, mentre nell'anno 2023 sono stati definiti complessivamente n. 941 ricorsi.

La fotografia statistica al 31.12.2024 evidenzia, purtroppo, ancora la pendenza, presso tutto il Tar delle Marche, di:

- n. 183 ricorsi ultradecennali, di cui n. 33 già fissati (n. 27 assegnati ad udienza; n. 6 assegnati a relatore);

- n. 406 ricorsi ultraquinquennali, di cui n. 94 già fissati (n. 74 assegnati ad udienza; n. 20 assegnati a relatore).

Il contenzioso arretrato, al 31.12.2024, di complessivi n. 589 ricorsi pendenti - ultradecennali ed ultraquinquennali - colloca il TAR Marche ai primissimi posti della tristissima classifica dei TAR aventi più contenzioso arretrato a livello nazionale e rappresenta ancora un notevole "freno", che preclude il conseguimento dei risultati performanti che si vorrebbero raggiungere.

Ma confido - con l'aiuto del Foro e grazie all'impegno dei Collegi e del personale amministrativo - di poter comunque assicurare numeri ancora più in crescita o, quanto meno, di poter mantenere gli ottimi standards di produttività che ha conseguito questo Tribunale nell'anno 2024.

Porrò in essere tutte le misure utili e possibili a tale scopo, mediante un'efficace gestione dei ruoli, il raggruppamento di gruppi omogenei di cause che possano essere chiamate alla stessa udienza, mediante l'utilizzo di strumenti rapidi e semplicissimi come "le comunicazioni di cortesia" non solo per segnalare eventuali irregolarità di natura informatica nei depositi, ma anche per invitare le parti a dichiarare l'attuale permanenza o meno dell'interesse alle decisioni nel merito dei ricorsi, per invitare le parti ad aggiornare i fascicoli, etc...

Nella medesima ottica, ai fini dell'implementazione e dell'attuazione delle misure intese allo smaltimento dell'arretrato, la collaborazione del Foro diventa preziosa, soprattutto nel depositare al più presto possibile le dichiarazioni di sopravvenuta carenza di interesse, le istanze di rinvio, eventuali provvedimenti sopravvenuti, eventuali accordi già raggiunti in via transattiva, etc..., cioè in modo da consentire la definizione dei ricorsi caratterizzati da sopravvenuta carenza di interesse con decreto decisorio ai sensi degli artt. 85 e 34 cpa nonché la fissazione di un altro ricorso al posto di quello definito con decreto

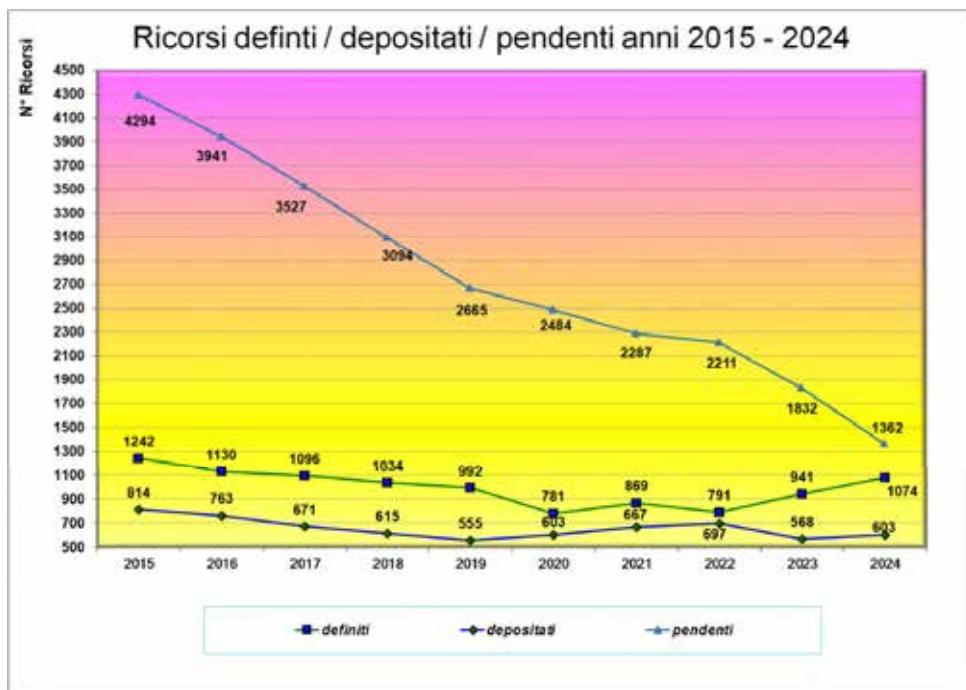
decisorio, ove possibile, come ho già precisato nel decreto presidenziale n. 9 del 22.1.2025.

A tal uopo, si rende importante anche la collaborazione dei difensori delle parti pubbliche e, in particolare, dell'Avvocatura dello Stato, nel depositare in giudizio le relazioni sui fatti di causa, eventuali provvedimenti sopravvenuti idonei a modificare l'assetto degli interessi risultante dagli atti presenti in giudizio, nel rendere anche le dichiarazioni di adesione o meno alle istanze relative alle spese di giudizio, etc...

Utilizzerò anche lo strumento delle ordinanze presidenziali - che saranno comunicate dalla segreteria anche alla sede reale della P.A. già al momento delle relative pubblicazioni - in modo da velocizzare i tempi per l'espletamento degli incombenzi istruttori, al fine di consentire che i ricorsi possano essere assegnati ad udienza già pronti per una decisione definitiva nel merito.

Pertanto, la collaborazione di tutto il Foro - pubblico e privato - rappresenta un notevole punto di partenza per la realizzazione del principio della "ragionevole durata del processo", sancito dall'art. 111, 2° comma, della Costituzione.

Rapporto tra ricorsi depositati, ricorsi definiti, pendenti 2015-2024 -Attività 2015/2024



## **5. Analisi del contenzioso e provvedimenti emessi**

La composizione del contenzioso del Tar Marche è naturalmente quella tipica del processo amministrativo, che spazia su tutte le materie di competenza: dall'urbanistica ed edilizia agli appalti, dalle espropriazioni al commercio, al pubblico impiego, etc...

La scomposizione percentuale per macromaterie dei 603 ricorsi depositati nell'anno 2024 (oltre a n. 89 motivi aggiunti) evidenzia che nessuna materia abbia assunto una consistenza quantitativa particolarmente rilevante: al riguardo, si osserva che il contenzioso sugli stranieri - che in molti Tar ha assunto una dimensione notevole - nel Tar Marche si ferma soltanto a n. 72 ricorsi - corrispondenti al 12% del totale - ed indica un dato sostanzialmente stabile rispetto al precedente anno 2023, nel quale erano stati depositati n. 74 ricorsi sugli stranieri, corrispondenti ad una percentuale del 13%.

Tali numeri e percentuali abbastanza contenuti si prestano ad essere interpretati come sintomatici di una limitata presenza, nel territorio regionale, di stranieri, presumibilmente stabile nonché composta da persone integrate nel tessuto sociale.

I ricorsi in materia di appalti pubblici depositati nell'anno 2024 sono stati n. 48, con una percentuale dell'8%, in lieve incremento rispetto al precedente anno 2023, allorquando ne erano stati depositati n. 36, con una percentuale del 6,3%, a sua volta in notevole decremento rispetto al triennio precedente (n. 79 ricorsi in materia di appalti pubblici nell'anno 2020, n. 64 nell'anno 2021 e n. 50 nell'anno 2022), come già evidenziato dal Presidente Daniele in occasione dell'inaugurazione del precedente anno giudiziario.

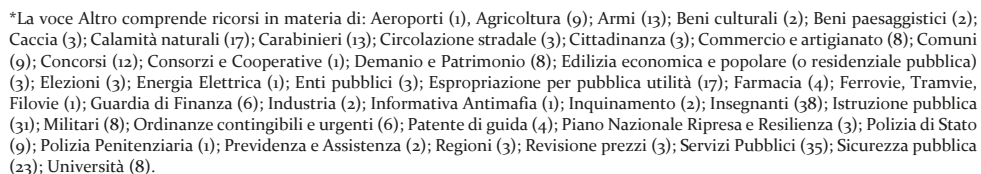
I ricorsi depositati in materia di edilizia nell'anno 2024 sono stati n. 46 con una percentuale dell'8%, in notevole decremento rispetto al precedente anno 2023, allorquando ne sono stati depositati n. 74, corrispondenti al 18,1% del totale.

Invece i ricorsi depositati nella contigua materia urbanistica, nell'anno 2024, sono stati n. 14, con una percentuale del 2%.

Nel 2024, i ricorsi depositati in materia di ambiente e rifiuti sono stati n. 33, corrispondenti ad una percentuale del 5%, i ricorsi depositati in materia di pubblico impiego sono stati n. 26, corrispondenti ad una percentuale del 4%, mentre i ricorsi depositati in materia di autorizzazioni e concessioni sono stati solo n. 9, corrispondenti ad una percentuale del 2%, così confermando il trend in diminuzione già riscontrato nell'anno 2023, allorquando ne erano depositati n. 16, segnando un notevole decremento rispetto a n. 74 ricorsi depositati nell'anno 2022.

Infine, i ricorsi per ottemperanza al giudicato, ai sensi dell'art. 114 cpa, nel 2024 sono stati in notevole crescita: n. 66 rispetto a n. 16 depositati nell'anno 2023 ed a n. 24 depositati nell'anno 2022.

Poco significativi sono le percentuali ed i mutamenti nelle altre materie, per le quali si rinvia al grafico allegato.



Sotto altro aspetto, tale dato si presta ad essere interpretato nel senso che la Regione Marche, sotto il profilo dell'ordine pubblico, non sia molto infiltrata dalla criminalità di stampo mafioso, soprattutto se si tiene conto - in assenza ancora di statistiche ufficiali del Ministero dell'Interno sull'anno 2024 - che la stampa locale dà atto, in data 21.12.2024, di una sola ulteriore informativa antimafia, emessa dal Prefetto di Ascoli Piceno nei confronti di una ditta edile del foggiano.

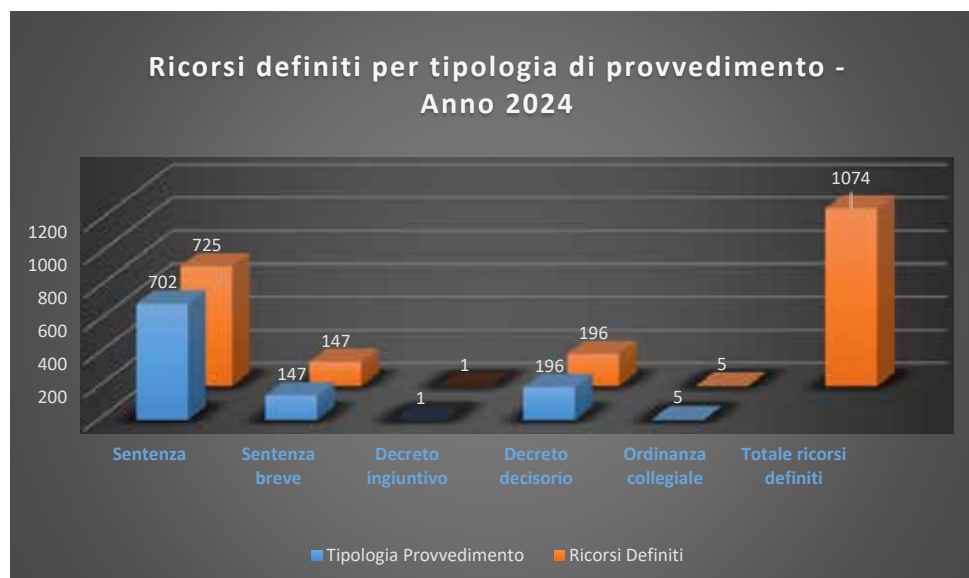
13

Questi dati confermano il trend in calo delle domande cautelari delineatosi negli ultimi anni: infatti, nell'anno 2023, ne erano state depositate complessivamente n. 406 e, nell'anno 2022, n. 489.

Invece le istanze di decreto cautelare monocratico ai sensi dell'art. 56 cpa sono state n. 75 (n. 73 proposte unitamente al ricorso, n. 1 proposta con atto autonomo e n. 1 proposta con atto per motivi aggiunti), superando così n. 63 istanze di misure monocratiche pervenute nell'anno 2023 nonché n. 67 istanze depositate nell'anno 2022.

La lettura dei dati statistici, relativi ai provvedimenti giurisdizionali che definiscono i giudizi, evidenzia un apprezzabile incremento rispetto all'anno precedente: come già precisato, sono stati definiti complessivamente n. 1074 ricorsi, mediante:

- n. 702 sentenze ordinarie, rese su n. 725 ricorsi (alcuni riuniti e decisi con unica sentenza) nonché n. 147 sentenze in forma semplificata rese ai sensi dell'art. 60 cpa, per un totale complessivo di n. 849 sentenze, che hanno definito n. 872 fascicoli;
- n. 196 decreti decisorio di estinzione, ai sensi dell'art. 85 cpa, n. 5 ordinanze collegiali declinatorie della competenza territoriale di questo Tar ai sensi dell'art. 13 cpa; n.1 decreto ingiuntivo, per un totale di n. 202 ricorsi definiti con provvedimenti giurisdizionali diversi dalle sentenze.



Nel 2024, quindi, sono stati definiti in totale n. 1074 ricorsi, cioè n. 471 in più rispetto a n. 603 ricorsi introitati (oltre a n. 89 motivi aggiunti confluiti in giudizi già numerati).

### Rapporto totale ricorsi definiti - totale ricorsi depositati anno 2024



Pertanto, nel 2024 si è realizzata un'ottima performance del Tribunale, che ha rafforzato e migliorato il già positivo risultato conseguito nel precedente anno 2023, allorquando sono stati definiti complessivamente n. 941 ricorsi.

Questo significa che il Tribunale sta proseguendo positivamente nell'iter di smaltimento del contenzioso arretrato.

Relativamente agli esiti dei giudizi, si osserva che, su un totale di n. 849 sentenze complessivamente rese, n. 267 sono state di accoglimento e n. 267 sono state di rigetto, mentre n. 315 sono state di altre tipologie.



Giova infine osservare che, su n. 603 ricorsi introitati nell'anno 2024, n. 218 sono stati definiti nel medesimo anno, per una percentuale del 36,15%, che è altamente significativa dell'elevato livello di efficienza e di tempestività della risposta di giustizia che attualmente connota l'attività di questo Tribunale, soprattutto se si considera che, di questi n. 218 ricorsi definiti nel corso dello stesso anno, n. 106 sono stati definiti con sentenze in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cpa e n. 108 sono stati definiti con sentenze ordinarie, alcune delle quali rese nella complessa materia degli appalti, che, spesso, comporta che uno stesso fascicolo contenga anche motivi aggiunti e/o ricorsi incidentali, mentre solo n. 4 di questi ricorsi introitati nell'anno 2024 sono stati definiti con altri provvedimenti giurisdizionali.

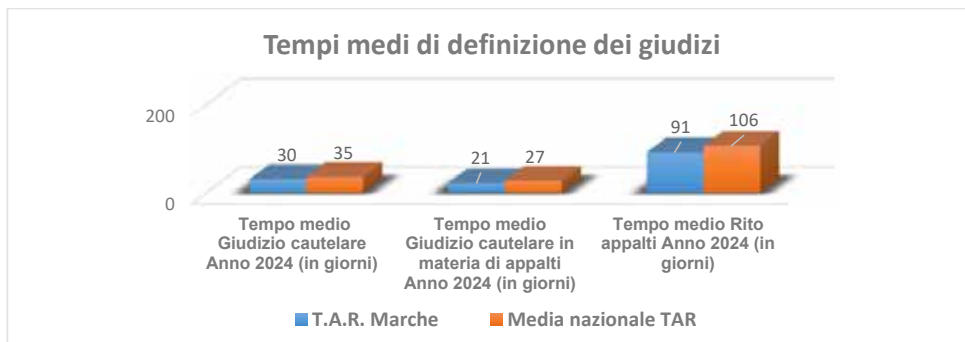
Tali risultati sono davvero notevoli, solo se si considera che, nel medesimo anno 2024, questo Tribunale è stato impegnato anche nello smaltimento del contenzioso pregresso risalente ed ultradecennale e significa, inoltre, che si sta cercando di non creare contenzioso arretrato per il futuro.

#### ***6. Tempi medi per la definizione dei giudizi e brevissime considerazioni***

Il tempo medio calcolato per l'emanazione dei provvedimenti cautelari nell'anno 2024 è stato:

- per quanto concerne i ricorsi in materia di appalti, di 21 giorni, inferiore rispetto al tempo medio nazionale di 27 giorni, calcolato per il giudizio di primo grado, con riferimento alla medesima tipologia di ricorsi;
- per quanto concerne i ricorsi con termini ordinari, di 30 giorni, inferiore rispetto a quello di 35 giorni, calcolato per l'anno 2023 per questo Tribunale, nonché inferiore rispetto al tempo medio nazionale di n. 35 giorni, calcolato per il giudizio di primo grado, con riferimento alla medesima tipologia di ricorsi.

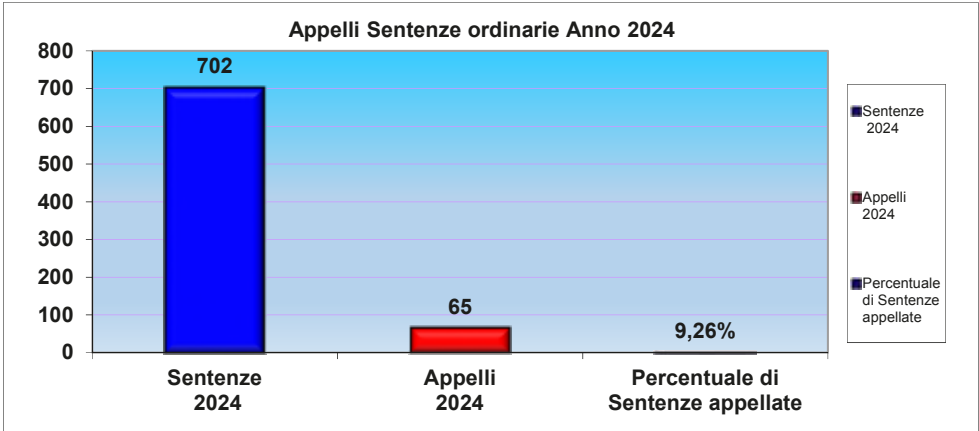
Inoltre, il tempo medio calcolato per l'emanazione di una sentenza in materia di appalti è stato di n. 91 giorni, inferiore rispetto al tempo medio nazionale di n. 106 giorni, calcolato per il giudizio di primo grado, con riferimento alla definizione della medesima tipologia di ricorsi.



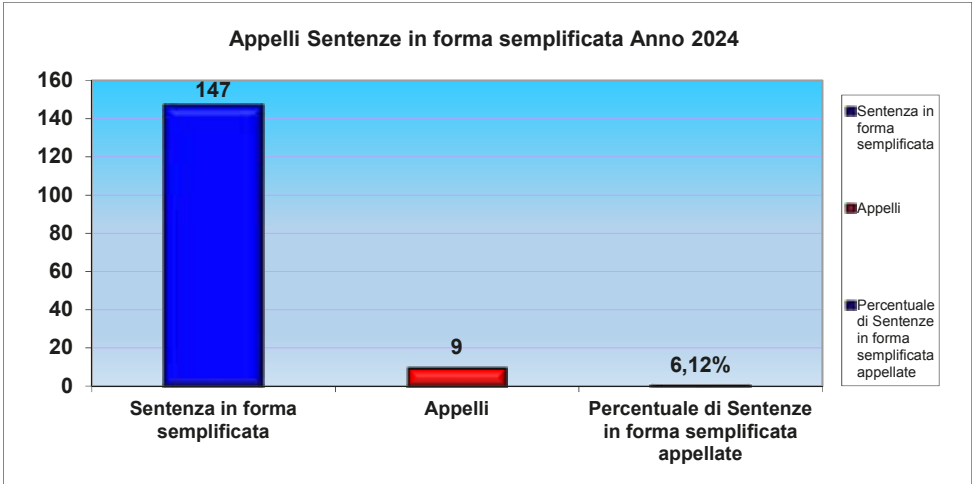
Il tempo medio per la definizione nel merito dei giudizi in materia di appalti indica, quindi, un risultato molto soddisfacente, soprattutto se si tiene conto che, molto spesso, tali giudizi contengono ulteriori impugnative (ricorsi per motivi aggiunti e/o ricorsi incidentali da parte dei controinteressati), per cui, di solito, dentro un fascicolo in materia di appalti, di fatto si trovano come minimo due ricorsi e talora anche tre ed oltre.

**7. Appelli**

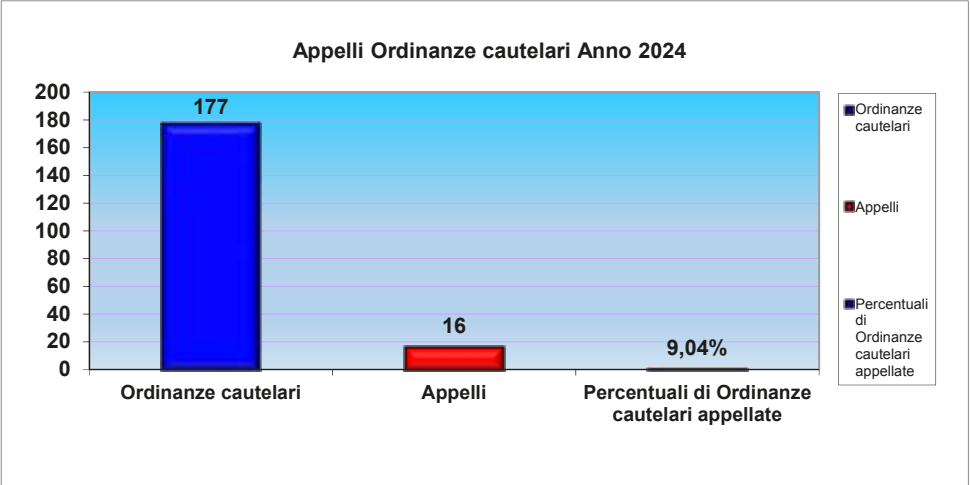
Quanto agli appelli sui provvedimenti giurisdizionali resi dal Tar Marche nel 2024, risultano appellate n. 65 sentenze ordinarie su un totale di n. 702 rese, con una percentuale del 9,26%.



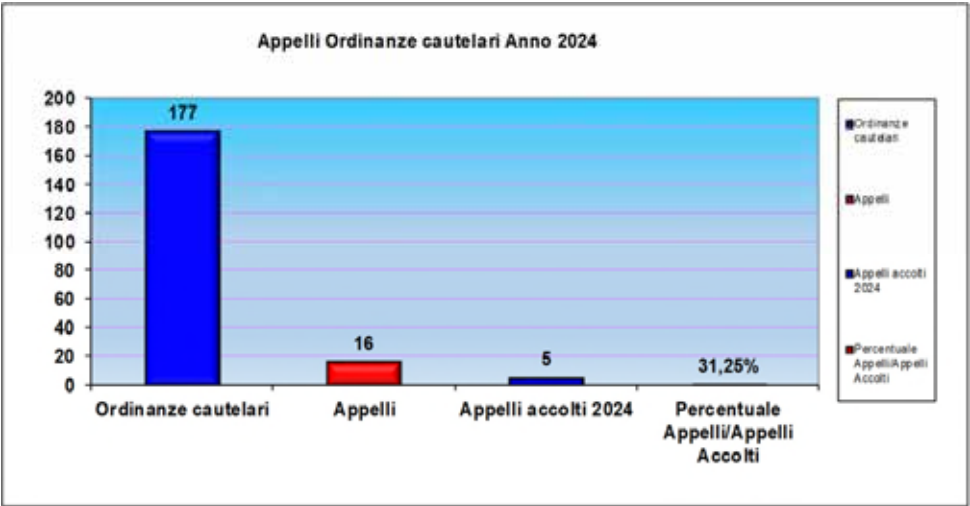
Quanto alle sentenze in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cpa, ne risultano appellate n. 9 su un totale di n. 147 rese, con una percentuale del 6,12%.



Non ci sono ancora dati definitivi sull'esito delle sentenze appellate. Risultano altresì appellate n. 16 ordinanze cautelari su n. 177 rese nel 2024 dal Tar Marche, corrispondenti ad una percentuale del 9,04%.



Di queste n. 16 ordinanze appellate, soltanto n. 5 sono state riformate dal Consiglio di Stato, con una percentuale del 31,25%.



Infine, risultano appellate n. 3 ordinanze collegiali su n. 148 rese in totale dal Tribunale nel 2024, con una percentuale del 2,03%. I dati sugli appelli non si discostano molto rispetto a quelli relativi all'anno 2023 e dimostrano che una notevolissima parte dei provvedimenti giurisdizionali resi da questo Tribunale non vengono appellati e, in particolare, comprovano che oltre il 91,74% delle

sentenze rese da questo Tribunale sono destinate a regolamentare in via definitiva le fattispecie dedotte in contenzioso.

Questi dati molto lusinghieri denotano il pregevole livello qualitativo dei provvedimenti giurisdizionali resi da questo Tribunale - per il quale si ringraziano tutti i Colleghi estensori - e, correlativamente, sono sintomatici della percezione esterna circa il loro livello di correttezza e, in definitiva, denotano grande fiducia e stima che sia i cittadini che le Amministrazioni ripongono in questo Tribunale, rendendoci tutti orgogliosi di costituire un valido punto di riferimento per la collettività locale.

### **8. Rassegna di giurisprudenza**

In allegato a questa relazione è stata inserita una brevissima rassegna di alcune sentenze particolarmente significative che il Tribunale ha reso nel corso dell'anno 2024, indicate e massimate dagli stessi estensori, che ringrazio anche per questo lavoro.

Ne richiamo solo alcune che ritengo particolarmente rilevanti dal punto di vista dell'interesse che possono suscitare nella società.

La sentenza Tar Marche Sez. 1°, 30.4.2024 n. 430 si pronunzia in relazione ad un provvedimento di ammonimento del Questore su una questione di "stalking condominiale", che si realizza mediante un disturbo intollerabile per un periodo prolungato di tempo, tale da condizionare la vita di tutti i giorni ai condomini.

Le sentenze Tar Marche Sez. 1°, 19.7.2024 n. 677, n. 678 e n. 679 vertono in tema di limitazioni alla possibilità di ricorso all'avvalimento, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale consente limitazioni con riguardo unicamente o alle prestazioni che la stazione appaltante ritiene di dover fare eseguire solo al concorrente ausiliato, ai sensi del comma 11°, oppure in relazione al c.d. "avvalimento premiale", ai sensi del comma 12°.

La sentenza Tar Marche Sez. 1°, 12.10.2024 n. 799 ha affermato il principio secondo cui non sono tenute all'iscrizione alla c.d. "white list" le imprese che espletano servizi non direttamente menzionati dall'art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012: nella specie, si tratta del servizio di assistenza socio-sanitaria in favore delle persone anziane.

La sentenza Tar Marche Sez. 1°, 16.11.2024 n. 893 ha affermato che la revisione dei prezzi si applica solo in caso di proroga, ma non anche in quello di rinnovo del contratto, che si verifica quando intercorre *"una specifica manifestazione di volontà con cui è stato dato corso tra le parti ad un distinto, nuovo e autonomo rapporto giuridico, ancorché di contenuto identico a quello originario"*.

La sentenza Tar Marche Sez. 2°, 28.3.2024 n. 334, in tema di partecipazione alle gare di appalto di forniture medicali, ha ritenuto legittima l'aggiudicazione di un appalto di forniture ad un concorrente

che ha offerto un prodotto di marca differente rispetto a quella indicata nella lex specialis, ritenendo che il bando, interpretato secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza e secondo il principio del favor participationis, consenta sostanzialmente ai concorrenti la possibilità di offrire un prodotto equivalente a quello della marca indicata.

La sentenza Tar Marche Sez. 2°, 11.10.2024 n.794, in relazione all'applicazione del meccanismo di "prededuzione" previsto dall'art. 73, comma 1, del d. lgs. 18.8.2000 n. 267, in materia di assegnazione di seggi consiliari, ha ritenuto che il seggio riservato dalla legge al candidato Sindaco non eletto deve detrarsi dal numero di seggi complessivamente attribuiti alle liste a lui collegate durante il primo turno di votazioni.

La sentenza Tar Marche Sez. 2°, 23.12.2024 n. 1006 ha affermato che, a norma dell'articolo 60 del D.P.C.M. 12.1.2017 e delle linee di indirizzo dell'Istituto Superiore di Sanità approvate in conferenza unificata il 10.5.2018, il trattamento A.B.A. (Applied Behaviour Analysis) per disturbi dello spettro autistico è incluso nel novero dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ma non determina l'automatico riconoscimento, in capo al privato richiedente, di un diritto soggettivo all'erogazione del trattamento nella misura richiesta, ma implica, piuttosto, la pretesa a che il paziente sia inserito nell'apposito percorso socio-sanitario per essere diagnosticato e, quindi, curato sulla base di valutazioni tecnico-discrezionali e specifiche caso per caso.

## ***9.Dotazione organica di magistrati, personale amministrativo e tirocinanti***

### ***9.1. Personale di magistratura***

La pianta organica del personale di magistratura del Tar Marche prevede 8 magistrati compreso il Presidente, in base alla Delibera del Consiglio di Presidenza n. 86 del 27.10.2021, assunta nella seduta del Plenum del C.P.G.A. del giorno 8.10.2021.

Dal 1° giugno 2023 è divenuta operativa la 2° Sezione interna.

Tuttavia, 1 posto di magistrato, già previsto nella pianta organica, non risulta ricoperto, per cui il TAR nel 2024 ha operato con 7 magistrati compreso il Presidente.

La carenza di 1 magistrato è molto grave in una situazione come quella delineata, caratterizzata dalla presenza di un notevole contenzioso arretrato, anche ultradecennale.

Ed infatti, considerando il carico di lavoro da assegnare a ciascun magistrato ai sensi della Delibera del Consiglio di Presidenza 18.1.2023 e successive modifiche, nonché il numero delle sentenze brevi che mediamente vengono rese da ciascun magistrato, significa che, alla piena produttività del Tar Marche mancano, a pianta organica

invariata, orientativamente, almeno n. 120 sentenze ordinarie nonché n. 20 sentenze in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cpa, per ogni anno, per un totale complessivo, approssimativamente, di n. 140 ricorsi definiti.

In altri termini, ciò significa che la presenza di un solo ulteriore magistrato, già prevista in pianta organica, corrisponde, sotto il profilo quantitativo, a quasi tutto il contenzioso arretrato pendente alla data del 31.12.2024, di n. 150 ricorsi ultradecennali da fissare (n. 183 ricorsi ultradecennali, di cui n. 33 già fissati).

Si auspica che tale carenza possa essere colmata al più presto possibile, anche prima dei movimenti che saranno attuati a seguito e per effetto del prossimo concorso a Referendario TAR, magari ricorrendo a qualche applicazione temporanea, ove possibile, considerato altresì che, per l'anno 2025, è stata prevista una sola udienza di smaltimento, peraltro composta da soli 3 magistrati.

Sarebbe però auspicabile l'incremento della pianta organica complessiva del personale di magistratura di questo Tribunale, quantomeno portandola a 10 magistrati compreso il Presidente, in modo da poter dotare entrambe le Sezioni di 4 magistrati relatori, oltre che dei rispettivi presidenti - come previsto per molti Tar aventi 2 Sezioni - al fine di consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi di eliminazione del contenzioso arretrato pendente entro i 2 prossimi anni, senza creare ulteriore arretrato per cause di forza maggiore.

## **9.2. Personale amministrativo**

La dotazione organica del personale amministrativo, in base al DPCS n. 350 del 12.12.2024, prevede 1 dirigente, 4 funzionari, 9 assistenti amministrativi e 1 Assistente Informatico, per un totale di 15 dipendenti.

La fotografia statistica al 31.12.2024 evidenzia la presenza effettiva di 1 dirigente, 4 funzionari; 4 assistenti amministrativi e 1 assistente informatico, per un totale di 10 dipendenti, oltre ad 1 operatore amministrativo in prova.

In particolare, alla data del 31.12.2024, si rileva la scopertura di 5 posti di assistente amministrativo, con una percentuale di scopertura del 33,3% sul totale.

Purtroppo, tale carente situazione dell'organico di fatto è già peggiorata quanto alla presenza di assistenti amministrativi e peggiorerà ulteriormente, poiché sono imminenti le dimissioni di un funzionario che ha già superato un altro concorso e, inoltre, ulteriori scoperture potrebbero verificarsi nei prossimi mesi, fra le figure dei funzionari, per le medesime ragioni.

Al momento, non ci sono concorsi in fase di svolgimento, per cui la carenza di personale amministrativo sta per aggravarsi drammaticamente, impattando negativamente sull'efficienza del

Tribunale, che, nei prossimi mesi, non potrà avvalersi pienamente del necessario contributo collaborativo del personale amministrativo, anche ai fini dell'espletamento di tutte le attività prodromiche e successive all'adozione dei decreti decisori, che, al contrario, richiedono l'incremento della attuale pianta organica.

Dato il carattere unitario degli obiettivi da raggiungere anche con il P.N.R.R. globalmente per tutta la Giustizia Amministrativa, è auspicabile che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa voglia assumere tutte le misure, anche provvisorie, intese a sopperire alle carenze di personale, sia di magistratura che amministrativo, al fine di non pregiudicare la concreta funzionalità di questo Tribunale.

In casi estremi, si potrebbe contemplare anche la possibilità di utilizzare personale amministrativo -magari mediante il lavoro da remoto-appartenente ad altri uffici giudiziari, senza, quindi, determinare spese aggiuntive o di missioni a carico dell'erario.

### **9.3. Tirocinanti**

Nell'anno 2024 sono stati attivati 3 tirocini formativi ai sensi dell'art.73 del D.L. n. 69 del 2013, ma, di questi, solo 1 ha trovato concreta attuazione, con decorrenza dal 17.5.2024.

E' stata, inoltre, assegnata una dottoressa dal 1.6.2024 al 30.11.2024, in base alla Convenzione Quadro repertorio REG\_INT: 2896 del 19.12.2023, stipulata tra la Regione Marche, la Corte di Appello di Ancona, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, il T.A.R. Marche, l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", l'Università degli Studi di Macerata, l'Università degli Studi di Camerino, l'Università Politecnica delle Marche, per lo svolgimento di tirocini formativi *post lauream* nelle cancellerie e segreterie degli Uffici del Distretto di Ancona, finanziati nell'ambito del PR Marche FSE+ 2021/2027 Asse Occupazione, OS 4.a (5), Campo di intervento 134.

L'obiettivo è quello di incrementare tali applicazioni per rafforzare le segreterie con risorse aggiuntive ed anche per rafforzare la sinergia istituzionale fra mondo giudiziario e mondo accademico, al fine di incrementare le competenze individuali dei giovani e di incentivarne le opportunità lavorative.

## **10. Contributo unificato**

Quanto al contributo unificato, previsto dagli artt. 13, comma 6-bis e 14 del Testo Unico delle disposizioni sulle spese di giustizia, approvato con D. Lgs. 30.5.2002 n. 115, si evidenzia che, per quanto concerne l'anno 2024, a fronte di un'entrata prevista di € 535.336,00, alla data del 19.02.2025 risultano riscossi € 488.096,00.

L'ammontare complessivo delle entrate riscosse potrà essere calcolato nei prossimi mesi.

Sul punto e su tutti i dati relativi, rinvio all'allegato bilancio sociale, redatto a cura della dott.ssa Emanuela Gentilezza, che ringrazio.

## **11. Conclusioni**

L'aspirazione di questo Tribunale coincide con la sua missione istituzionale di offrire un servizio efficiente, affinché sia assicurata l'effettività della Giustizia amministrativa, in coerenza con i principi rivenienti dall'art. 24 della Costituzione e dall'art. 1 del cpa, in modo da rendere alle parti la soluzione corretta delle controversie mediante un processo che sia giusto ed anche di "ragionevole durata", come previsto dall'art. 111, 2° comma, della Costituzione.

L'obiettivo fondamentale per il corrente anno 2025, è, senz'altro, quello di consolidare e migliorare ulteriormente i risultati raggiunti da questo Tribunale in questi ultimi anni per quanto concerne lo smaltimento del contenzioso arretrato formatosi in tempi molto risalenti e, ovviamente, quanto al contenzioso "in entrata", l'obiettivo è quello di mantenere od anche di migliorare le ottime performances già raggiunte da questo Tribunale quanto ai tempi di definizione dei processi, sempre nel massimo rispetto del diritto di difesa di tutte le parti e, certamente, senza mai trasmodare in una giustizia frettolosa, che potrebbe essere foriera di conseguenze molto negative.

Infine, una brevissima considerazione per quanto concerne la materia degli appalti.

L'art. 1, comma 4°, del Decreto legislativo 31.3.2023 n. 36 stabilisce che *"il principio del risultato è il criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto"*.

Ma il "principio del risultato" deve essere l'attuazione del principio di "buon andamento" della P.A., ai sensi dell'art. 97 Cost., e si colloca all'interno del principio di legalità, anzi lo qualifica, attribuendogli un valore coerente con l'esigenza di effettività della realizzazione degli interessi pubblici, in vista dei quali trova legittimazione il potere pubblico.

Del resto, il perseguimento dell'interesse pubblico rappresenta proprio il tratto differenziale decisivo tra impresa privata ed amministrazione pubblica e non consente l'esportazione, in ambito pubblicistico, della logica privatistica ed aziendalistica dell'efficienza "a tutti i costi", la quale, in determinate situazioni, potrebbe condurre anche ad una inammissibile dequotazione del "principio di legalità".

Ciò è collegato con le questioni relative ai tempi di definizione dei giudizi amministrativi in materia di appalti.

Non risponde al vero quanto ogni tanto si legge negli organi di stampa, secondo cui i ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche sarebbero imputabili alle lungaggini dei giudizi amministrativi.

I tempi di definizione dei giudizi in materia di appalti sono molto rapidi e, comunque, non potrebbero mai spingersi fino a comprimere eccessivamente o persino fino ad annullare il diritto di difesa delle parti del giudizio.

Occorre sempre evitare quel rischio di eccessivo esborso per l'erario pubblico che potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di una frettolosa reiezione di un'istanza cautelare seguita poi dall'accoglimento nel merito del ricorso all'esito di un più approfondito accertamento dei fatti, allorquando il contratto sia stato stipulato e l'opera sia stata eseguita in forza dell'ordinanza cautelare, con conseguente riconoscimento di una tutela solo risarcitoria per la parte vittoriosa.

Pertanto, la giustizia troppo frettolosa non può che determinare pessimi risultati anche nella materia degli appalti, in contrasto proprio con gli obiettivi posti dal nuovo codice degli appalti, che, nel configurare la convenienza economica come una componente essenziale del "risultato" richiede che, nelle valutazioni globali, si debba tenere conto anche di questa eventualità.

Una ottimale organizzazione della Giustizia Amministrativa, un suo operato rapido ed efficiente quanto ai tempi di definizione dei giudizi nonché della condivisione delle decisioni assunte, costituiscono un valore fondamentale per tutti: avvocati, cittadini, amministrazioni, imprese, etc., in quanto rappresentano una garanzia di attuazione dei fondamentali principi dello Stato di diritto.

Inoltre, un ottimale servizio di giustizia, che realizzi pienamente il principio della "ragionevole durata del processo", sancito dall'art. 111, 2° comma, della Costituzione, costituisce ex sé uno dei fattori di crescita del Paese, in quanto rende più attrattivo l'intero sistema strutturale nazionale anche per gli investimenti, sia nazionali che esteri.

Alla attuazione del principio della "ragionevole durata del processo" concorrono anche l'impegno dei magistrati di rendere sentenze chiare e facilmente intelleggibili nonché l'impegno, sia dei magistrati che degli avvocati, di attenersi alle regole sulla "sinteticità degli atti" ed al "dovere di leale collaborazione" nel processo.

La funzione del giudice nel rispetto della legge, in posizione di autonomia, terzietà ed indipendenza, a servizio del cittadino e della collettività, sarà svolta con diligenza, con equilibrio e con sobrietà, ma anche con umiltà, con educazione e con impegno, ponendo sempre in primo piano la persona umana, in attuazione dei principi fondamentali previsti dalla Costituzione e dal diritto europeo, in funzione prospettica ed evolutiva, in modo da aiutare la società civile a mantenere saldi i principi di uguaglianza e di solidarietà.

Si terrà sempre presente che il giudice amministrativo non è solo il giudice del fatto concreto e del singolo giudizio, ma è anche il giudice dell'Amministrazione, di cui, per alcuni aspetti, ne orienta l'attività successiva, ovviamente nel rispetto delle prerogative e delle funzioni

degli altri soggetti istituzionali e, rigorosamente, del “principio di separazione dei poteri”.

Infine, questo Tribunale sarà proposto per la sperimentazione della piattaforma dell'intelligenza artificiale, poiché merita di essere un punto di riferimento per l'avanguardia tecnologica, oltre che per l'attività convegnistica che sarà svolta con il prezioso contributo delle Università, dei magistrati, degli avvocati e delle Autorità.

Ringrazio il Presidente Giuseppe Daniele per il grande impulso dato a questo Tribunale, che per me costituisce un valido punto di partenza per la prosecuzione del cammino e delle iniziative intraprese, al fine di rendere sempre più efficace e tempestiva la risposta alla domanda di giustizia in questa Regione e, in definitiva, al fine di rendere sempre più prestigioso questo Tribunale.

Rivolgo il mio più sincero e affettuoso ringraziamento alla Presidente della 2° Sezione Renata Ianigro ed a tutti i magistrati del Tribunale, che svolgono il loro lavoro con grande competenza e con grande impegno, oltre che con grande professionalità.

Ringrazio la dott.ssa Emanuela Gentilezza, che svolge le funzioni di Segretario Generale di questo Tribunale con competenza ed impegno notevoli nonché il personale amministrativo tutto, che assicura una collaborazione preziosa, leale, seria ed estremamente proficua.

Un ringraziamento va agli avvocati dello Stato, degli enti pubblici e del libero Foro, che svolgono l'attività professionale con senso istituzionale e nel rispetto dei reciproci ruoli, rendendosi sempre parte diligente e collaborativa.

Infine, ringrazio il Presidente della Camera di Commercio delle Marche, che ci ha dato la disponibilità di questi prestigiosi locali.

Con l'auspicio che questo possa essere un proficuo e sereno anno di lavoro per tutti, ringrazio tutte le Autorità e tutti i presenti per la partecipazione e per l'attenzione rivolta alle mie parole e lascio spazio agli interventi programmati.



**GIURISPRUDENZA NELL'ANNO 2024**

**ALCUNE SEGNALAZIONI**



## AMBIENTE

Con la Sentenza **n. 313 del 26 marzo 2024**, il Tribunale ha affermato che l'Amministrazione può richiedere, al proprietario del suolo, il rimborso delle spese sostenute per effettuare la bonifica limitatamente al valore del sito dopo l'esecuzione degli interventi, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 594 del 24 giugno 2024**, il Tribunale ha osservato che la disposizione di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, che consente l'accertamento di compatibilità paesaggistica per i lavori realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, deve essere interpretata nel senso di vietare ogni nuovo intervento edilizio che dia luogo a volumi, senza che sia possibile distinguere tra un volume c.d. tecnico e un altro tipo di volume, donde in tal caso il divieto di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 635 del 10 luglio 2024**, in tema di deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 Dlgs 152/2006, il Tribunale ha ricordato che un provvedimento amministrativo unilaterale, a contenuto asseritamente dichiarativo, non può costituire uno dei modi di acquisto della proprietà ove ciò non sia stato espressamente previsto dalla legge, secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 922 c.c. (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 18 maggio 2022, n. 3922).

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. F. Belfiori)

## APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Con la Sentenza **n. 9 del 9 gennaio 2024**, in materia di concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto attività di cantieristica, il Tribunale ha preso in esame gli sviluppi legislativi e operativi successivi alle note sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021 ed ha affermato il principio per cui, nelle more dell'indizione delle gare per l'affidamento delle concessioni, i gestori uscenti possono continuare a svolgere la propria attività utilizzando il bene demaniale in regime di proroga.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. T. Capitanio)

Con la Sentenza **n. 57 del 16 gennaio 2024**, il Tribunale ha ricordato che, la valutazione di congruità dell'offerta non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze o carenze nelle giustificazioni, mirando, piuttosto, ad accertare se l'offerta, nel suo complesso e in concreto, sia attendibile ed affidabile rispetto al fine da raggiungere. La relativa valutazione ha, pertanto, natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una "caccia all'errore" nella loro indicazione nel corpo dell'offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico.

Il giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta in una gara d'appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa "*per relationem*" alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre che queste ultime siano a loro volta congrue ed adeguate; solo in caso di giudizio negativo sussiste, infatti, l'obbligo di una puntuale motivazione.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 207 del 4 marzo 2024**, il Tribunale ha affermato che il principio di equivalenza vigente negli appalti pubblici per espressa previsione dell'art. 68, d.lgs. n. 50 del 2016 sottende una valutazione di omogeneità funzionale tra soluzioni, prodotti o dispositivi tecnici, ravvisabile ogni qual volta questi siano in grado di assolvere in modo sostanzialmente analogo alla finalità di impiego loro assegnata; esso opera indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti e risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà di iniziativa economica e, dall'altro, al principio euro - unitario di concorrenza, il cui

corollario è rappresentato dal principio del *favor participationis*, finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo tra gli operatori economici precludendo l'ammissibilità di offerte aventi un oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto anche se formalmente privo delle specifiche prescritte.  
(T.A.R. Marche, Sezione II – Pres. R.E. Ianigro, Est. S. De Mattia)

Con la Sentenza **n. 334 del 28 marzo 2024**, in materia di partecipazione alle gare di appalto, e, in particolare, di appalti di forniture (nella specie, si trattava di forniture medicali), il Tribunale ha ritenuto che, in caso di previsione di un prodotto “originale”, non possano che valere le regole di interpretazione secondo cui, mentre per la richiesta di prodotti non a specifico marchio non è necessaria una chiara scelta della legge di gara in tal senso, al contrario le caratteristiche indefettibili di un prodotto non suscettibili di equivalenza, devono essere chiaramente ed espressamente individuate dalla P.A. nel bando. E', pertanto, legittima l'aggiudicazione di un appalto di forniture ad un concorrente che ha offerto un prodotto di marca o marchio differente da quella indicata nella *lex specialis*, nel caso in cui il bando, interpretato secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza e secondo il principio del *favor participationis*, consenta sostanzialmente ai concorrenti la possibilità di offrire un prodotto equivalente a quello della marca indicata (nella fattispecie si è ritenuto che l'aggettivo “originale” riferito a un accessorio dedicato a uno specifico prodotto non impedisse l'offerta di un accessorio equivalente).  
(T.A.R. Marche, Sezione II – Pres. R.E. Ianigro, Est. G. Ruiui)

Con la Sentenza **n. 547 del 3 giugno 2024**, il Tribunale ha affermato che la segnalazione all'ANAC non è suscettibile di autonoma impugnazione, trattandosi di un atto, privo di effetti autonomi, che funge soltanto da “impulso” all'attivazione del procedimento sanzionatorio di competenza dell'Autorità, i cui esiti potranno essere eventualmente impugnati con autonomo ricorso.  
(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con le Sentenze **nn. 677, 678, 679 del 19 luglio 2024**, il T.A.R. si è espresso in tema di limitazioni alla possibilità di ricorso all'avvalimento alla luce del disposto dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale consente limitazioni con riguardo unicamente o alle prestazioni che la stazione appaltante ritiene di dover fare eseguire solo al concorrente ausiliato - comma 11 - oppure in relazione al c.d. avvalimento premiale - comma 12; fattispecie che non venivano in rilievo nella gara a cui si riferiscono le tre sentenze “gemelle”.  
(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. T. Capitano)

Con la Sentenza **n. 680 del 19 luglio 2024**, il T.A.R. ha ricordato che per il risarcimento della <chance> di aggiudicazione il ricorrente ha l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità concreta che egli avrebbe avuto di conseguire il risultato sperato, atteso che la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, presuppone che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile; in particolare, la lesione della possibilità concreta di ottenere un risultato favorevole presuppone che sussista una probabilità di successo almeno pari al 50 per cento, poiché, diversamente, diventerebbero risarcibili anche mere possibilità di successo, statisticamente non significative.  
(T.A.R. Marche, Sezione I – Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 799 del 12 ottobre 2024**, il Tribunale ha affermato il principio secondo cui non sono tenute all'iscrizione alla c.d. *white list* le imprese che prestano servizi non direttamente menzionati dall'art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012: nella specie si trattava del servizio di assistenza socio-sanitaria in favore delle persone anziane.  
(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. T. Capitano)

Con la Sentenza **n. 862 del 7 novembre 2024**, in materia di avvalimento, il Tribunale ha affermato che la certificazione della qualità, relativa non al prodotto ma al sistema, attiene all'organizzazione aziendale, ed è volta a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali. Analogamente la certificazione della parità di genere mira a migliorare i processi aziendali, con la specifica finalità (sociale) di valorizzare la componente femminile in tali processi.

Il Tribunale ha ricordato che l'avvalimento di tali certificazioni comporta l'effettività della messa a disposizione del complesso aziendale del soggetto al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 502).  
(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. F. Belfiori)

Con la Sentenza **n. 893 del 16 novembre 2024**, il Tribunale ha osservato che la revisione dei prezzi si applica solo in caso di proroga, ma non anche in quello di rinnovo del contratto; rinnovo che si verifica quando intercorra "una specifica manifestazione di volontà con cui è stato dato corso tra le parti ad un distinto, nuovo e autonomo rapporto giuridico, ancorché di contenuto identico ... a quello originario".  
(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 972 del 16 dicembre 2024**, il Tribunale, pur riconoscendo letture estensive del principio di tassatività delle cause di esclusione e del connesso regime di nullità, in fattispecie aderenti a quella al suo esame (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 14 marzo 2022, n. 1664, poi ripreso da T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 22 aprile 2024, n. 7909), ha nondimeno osservato che tale lettura porta ad estendere oltre i casi espressamente previsti il regime della nullità, dato che l'art. 97 c. 8 D.lgs. 50/2016 (sulla esclusione automatica delle offerte anomale nelle gare sotto soglia, richiamato nei precedenti citati e la cui violazione si vorrebbe desumere luogo a nullità) non prevedeva la nullità delle clausole con esso contrastanti, dovendosi, quindi, ricondurre tale violazione di legge al generale regime dell'annullabilità.

Il Tribunale ha ricordato che l'estensione in via ermeneutica dei casi in cui la violazione del codice comporta nullità e quindi l'ampliamento dei casi in cui sia ammessa anche da parte della stessa stazione appaltante la disapplicazione del bando di gara, collide con i principi costantemente espressi dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2023, n. 1232; in termini Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 marzo 2024, n. 2704).

Anche il bando "anti comunitario", d'altra parte, può essere annullato, ma non disapplicato (Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2024, n. 321; Corte giust. CE, 27 febbraio 2003, C-327/00, "Santex"), salvo che esso sia adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere contrastante con il diritto eurounitario (norma quindi disapplicabile), avendosi in tal caso il vizio di nullità per difetto assoluto di attribuzione (ex art. 21 septies L. 241/1990) (Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2024, n. 4419).

Il Tribunale, nel caso al suo esame, ha concluso che la clausola del disciplinare che erroneamente prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale in una gara sopra soglia, contrasta sia con il diritto interno che con quello eurounitario e non fa applicazione di alcuna norma interna attributiva del potere contrastante con il diritto dell'Unione Europea.

Pertanto, l'invalidità che ne deriva, va ricondotta al generale regime dell'annullabilità e non a quello particolare, tassativo, della nullità, con conseguente impossibilità della disapplicazione della clausola stessa".

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. F. Belfiori)

### CACCIA E PESCA

Con la Sentenza **n. 170 del 26 febbraio 2024**, in sede di impugnazione del Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023, il Tribunale, pur osservando che la legge 157/92 consente di coinvolgere i cacciatori nelle operazioni di controllo faunistico e giudicando attendibile la stima degli esemplari effettuata dalla Regione Marche, ha annullato il piano nella parte in cui prevedeva la tecnica della braccata, in assenza di adeguata motivazione sul contrario parere ISPRA.

Si tratta infatti di una tecnica che non assicura la selettività del prelievo e può favorire l'erratismo dei cinghiali.

(T.A.R. Marche, Sezione II - Pres. R.E. Ianigro, Est. G. Ruiui)

Con la Sentenza **n. 722 del 31 agosto 2024**, il Tribunale ha aderito alla giurisprudenza per cui l'impugnazione di un calendario venatorio scaduto è generalmente improcedibile per carenza d'interesse dopo che lo stesso ha esaurito la sua efficacia.

Questo a meno che la richiesta di decisione si fondi su un danno subito a causa delle illegittimità del calendario stesso ai sensi dell'art. 34 comma 3 c.pa., fermo restando che

la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 c.p.a., a garanzia del contraddittorio nei confronti delle altre parti (Cons. Stato Ad. Plen. 13 luglio 2022, n. 8).

Nel caso deciso dal Tribunale, detta dichiarazione di interesse risarcitorio è stata ritenuta eccessivamente generica e ipotetica.

(T.A.R. Marche, Sezione II – Pres. R.E. Ianigro, Est. G. Ruiui)

## DIRITTO DI ACCESSO

Con la Sentenza **n. 401 del 26 aprile 2024**, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il diniego di accesso fondato esclusivamente su dichiarazioni dell'aggiudicataria circa l'esistenza di un proprio "*know how*" sviluppato a seguito di esperienza pluriennale e la cui conoscenza avrebbe potuto avvantaggiare i concorrenti, poiché si tratta di giustificazione del tutto generica e stereotipata, applicabile acriticamente a qualsiasi situazione ed in evidente contrasto con la prescrizione, ex art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui la dichiarazione, circa la sussistenza di segreti tecnici o commerciali, deve essere "motivata e comprovata" (analogamente dispone l'art. 35, comma 4, lett. a, del D.Lgs. n. 36/2023); cioè ben circostanziata e documentata in relazione al caso specifico.

(T.A.R. Marche, Sezione I – Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 409 del 26 aprile 2024**, il Tribunale si è soffermato sull'obbligo di specificazione dei documenti richiesti nella domanda di accesso agli atti amministrativi. In particolare, si è ribadito che tale obbligo non richiede una elencazione formale e dettagliata con tutti gli estremi identificativi e che l'obbligo di specificazione è soddisfatto quando la richiesta di accesso indichi in modo sufficientemente preciso l'oggetto e lo scopo dei documenti richiesti.

Si trattava, nella fattispecie, di atti relativi alla revisione dei contratti in essere e alle verifiche di congruità del prezzo relativi alla decisione di revocare un ordine d'acquisto a favore dell'istante.

(T.A.R. Marche, Sezione II – Pres. R.E. Ianigro, Est. G. Ruiui)

Con la Sentenza **n. 501 del 23 maggio 2024**, in tema di accesso agli atti relativi alla valutazione dei titoli in una procedura di progressione economica, si è osservato come l'affermazione per cui la valutazione è "una rappresentazione sintetica di un prospetto Excel" faccia essa stessa supporre la possibile presenza di documentazione più dettagliata, che potrebbe essere di interesse per gli istanti e che ha la natura di documenti.

Consequentemente si è ritenuto che, in assenza di dimostrazione, o almeno di una chiara dichiarazione dell'inesistenza della documentazione contenente la valutazione dei titoli richiesta, sussista il diritto dei ricorrenti ad accedere ai documenti per verificare la correttezza della valutazione dei titoli dichiarati.

(T.A.R. Marche, Sezione II – Pres. R.E. Ianigro, Est. G. Ruiui)

Con la Sentenza **n. 569 del 13 giugno 2024**, il T.A.R. ha affermato che l'accesso agli atti, pubblicisticamente disciplinato, riguarda sicuramente anche Anas Spa (cfr. ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 11/4/2018, n. 859).

Il T.A.R. ha, infatti, ricordato che il diritto di accesso, latamente inteso, ha conosciuto nell'ultimo decennio un importante sviluppo ordinamentale, univocamente indirizzato a potenziarne la portata, a cominciare dal D.lgs. 33/2013, fino al peculiare diritto di accesso nelle procedure di evidenza pubblica, introdotto con il D.lgs. 36/2023. Il senso di fondo degli interventi normativi è quello di una progressiva apertura dell'operato dell'amministrazione pubblica (nella sua cangiante configurazione) alla conoscibilità da parte dei diretti interessati e/o dei cittadini in generale, a seconda della tipologia di accesso di volta in volta in rilievo.

(T.A.R. Marche, Sezione I – Pres. G. Daniele, Est. F. Belfiori)

Con la Sentenza **n. 718 del 31 agosto 2024**, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza, in capo all'ingegnere incaricato da un condominio di presentare al Comune una Cilas (Cila Superbonus), corredata di istanza e documenti per la realizzazione degli interventi ex artt. 119 e 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 ("Superbonus"), dal medesimo sottoscritta ed effettivamente

presentata, del diritto di accedere agli atti di voltura della medesima Cilas, nel caso in cui il richiedente abbia chiaramente e dettagliatamente motivato la istanza ostensiva con riferimento al fatto di aver appreso dell'avvenuto inizio dei lavori con tecnici e impresa esecutrice diversi da quelli indicati nella Cilas, senza essere stato coinvolto nelle procedure di voltura del titolo ad altra impresa e/o professionista e senza essere a conoscenza della successiva gestione tecnica ed amministrativa dei lavori ad esso inerenti.

In tal caso – ha osservato il Tribunale – sussiste in capo al professionista l'interesse all'accesso per l'esigenza di tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive; in particolare, le circostanze poste a fondamento della domanda di accesso costituiscono adeguata giustificazione rispetto alle esigenze difensive prospettate e alla strumentalità della documentazione di cui si chiede l'accesso all'esercizio del proprio diritto di difesa nell'ambito di un'eventuale instauranda controversia.

L'interesse all'accesso, infatti, deve essere connesso strumentalmente alle esigenze del privato, per cui gli atti oggetto dell'istanza ostensiva devono essere idonei a spiegare effetti, direttamente o indirettamente, nei confronti del richiedente o devono, comunque, risultare pertinenti alle specifiche ragioni esposte a sostegno della domanda medesima; il nesso di strumentalità deve risultare dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso, spettando all'Amministrazione destinataria dell'istanza il potere di valutare la fondatezza della stessa, anche a fronte dell'opposizione eventualmente manifestata da soggetti terzi.

(T.A.R. Marche, Sezione II – Pres. R.E. Ianigro, Est. S. De Mattia)

Con la Sentenza **n. 924 del 23 novembre 2024**, con riferimento all'accesso agli atti in possesso dei servizi sociali comunali in un procedimento di affidamento di minori, il Tribunale ritenuto che la richiesta di documenti relativi alle procedure attivate da uno dei genitori nei confronti dell'altro fosse eccessivamente generica.

Il Tribunale ha ricordato, infatti, che l'accesso agli atti non può riguardare dati e informazioni generiche relative ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l'effettiva sussistenza. Per il resto, si è ribadito come gli atti presenti nel fascicolo dei servizi sociali del figlio minore rientrino a pieno titolo nella nozione di documenti amministrativi di cui all'art. 22, lett. d), della l. n. 241/1990 e come il diritto di accesso non sia ostacolato dalla pendenza di un giudizio civile o amministrativo nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti.

(T.A.R. Marche, Sezione II – Pres. R.E. Ianigro, Est. G. Ruiui)

Con la Sentenza **n. 966 del 14 dicembre 2024**, il Tribunale ha accertato il diritto della parte ricorrente all'accesso ai documenti richiesti, riconoscendo il suo interesse all'ostensione come subappaltatrice di aggiudicataria di appalto pubblico che intende curare i propri interessi ovvero sia la richiesta del mancato pagamento integrale del dovuto e in considerazione di quanto previsto dall'art. 105, co. 13, lett. B, del D.lgs. n. 50/2016, ratione temporis vigente.

Il Tribunale ha infatti ritenuto manifestamente insufficiente la motivazione del diniego, genericamente basata sull'esigenza di non ledere la privacy del controinteressato consorzio, sul rilievo che il Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati) non si applica alle persone giuridiche (cfr. Considerando n. 14), mentre il Codice della Privacy - D.lgs 196/2003 – riguarda le persone giuridiche solo con riferimento alle comunicazioni elettroniche (Titolo X - attuazione della Direttiva 2002/58/CE), che non sono nel caso di specie in rilievo (cfr. Provvedimento 20 settembre 2012 del Garante Privacy, Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2012).

(T.A.R. Marche, Sezione I – Pres. G. Daniele, Est. F. Belfiori)

## **EDILIZIA E URBANISTICA**

Con la Sentenza **n. 53 del 16 gennaio 2024**, il Tribunale ha osservato che, nell'ambito della ristrutturazione edilizia, se l'intero edificio ha subito anche un cambio d'uso, da destinazione colonica (i cui interventi sono normalmente gratuiti ex art. 17, comma 3, lett. a, DPR n. 380/2001) a civile abitazione (i cui interventi sono normalmente onerosi come visto in precedenza), non si possono frazionare artificiosamente i lavori al fine di sostenere

che parte di essi sarebbero gratuiti e parte onerosi, poiché l'intervento deve essere valutato nel suo complesso.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 55 del 16 gennaio 2024**, in materia di variante urbanistica, il Tribunale ha trattato anche alcune questioni di natura più propriamente edilizia e in particolare si è ribadito il principio secondo cui i Comuni, seppure non hanno la facoltà di introdurre nuove categorie di interventi edilizi oltre a quelle previste dall'art. 3 del T.U. n. 380/2001, possono invece stabilire le concrete modalità di esecuzione degli interventi edilizi e dettare dunque specifiche prescrizioni finalizzate a salvaguardare i vari interessi che trovano tutela nello strumento urbanistico, quali ad esempio il paesaggio e l'ambiente, il patrimonio culturale, etc. (si tratta della c.d. ristrutturazione "vincolata").

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. T. Capitanio)

Con la Sentenza **n. 144 del 31 gennaio 2024**, il Tribunale ha ricordato che nella predisposizione degli strumenti urbanistici non sussiste un obbligo, del Comune, di garantire ai proprietari il massimo sfruttamento economico possibile delle proprietà fondiarie, affermando, inoltre, che la destinazione agricola del suolo non deve rispondere necessariamente all'esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione, e quindi essere funzionale ad un uso strettamente agricolo del terreno, potendo essere volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazioni, ovvero a garantire ai cittadini l'equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando loro quella quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell'espansione urbana.

Il Tribunale ha, inoltre, ricordato che la ripubblicazione dell'intero Piano è necessaria solo quando questo viene sostanzialmente modificato nella sua interezza. In particolare è stato affermato che la pubblicazione prevista dall'art. 9 della Legge n. 1150/1942 è finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, ma non è richiesta per le successive fasi del procedimento, anche se il piano originario risulti modificato a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni o in sede di approvazione regionale. Al suddetto principio si pongono come eccezioni le ipotesi di accoglimento delle osservazioni comportanti una profonda deviazione dai criteri posti a base del piano adottato e una modifica immediata del piano stesso; ovvero qualora il Comune in fase di controdeduzione alle proposte di modifica regionali deliberi una sostanziale modifica immediata del piano regolatore generale.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 192 del 27 febbraio 2024**, il Tribunale ha affermato che il condono edilizio di cui al D.L. n. 269/2003 non è consentito se abbia ad oggetto "*abusi maggiori*" (cioè abusi riconducibili a quelli di cui alle Tipologie 1, 2 e 3) commessi in zona sottoposta a vincolo posto in epoca anteriore alla realizzazione delle opere, ciò indipendentemente dal tipo di vincolo, se di inedificabilità assoluta o relativa.

In tali situazioni è inutile la richiesta del parere di compatibilità paesaggistica, posto che si versa in una situazione di divieto di condono stabilita direttamente dal Legislatore.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 200 del 1 marzo 2024**, il Tribunale ha affermato che, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (pur se riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche d'illiceità dell'opera abusiva cui ineriscono strutturalmente, giacché la presentazione della domanda di condono non autorizza l'interessato a completare ad libitum e, men che mai, a trasformare o ampliare i manufatti oggetto di siffatta richiesta, stante la permanenza dell'illecito fino alla sanatoria.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 332 del 28 marzo 2024**, il Tribunale ha ritenuto che la fascia di rispetto autostradale vige anche in relazione ad una corsia di accelerazione/decelerazione o rampa autostradale, osservando che la normativa applicabile in tema di fasce di rispetto autostradale al momento dell'adozione del parere gravato e del diniego del primo condono richiesto è quella prevista dal codice della strada, all'art. 18 e dal d.P.R. 495/1992 all'art.

26 (nella specie, il Tribunale ha verificato entrambe le condizioni previste dall'art. 234 c. 5 del codice per l'applicazione del codice stesso in tema di fasce di rispetto).  
(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. F. Belfiori)

Con la Sentenza **n. 642 dell'11 luglio 2024**, il Tribunale ha esaminato alcune questioni relative alla normativa sul c.d. Superbonus, ed in particolare il rapporto fra tale normativa e l'eventuale disciplina urbanistico-edilizia comunale applicabile all'immobile oggetto di intervento di adeguamento energetico e/o sismico, pervenendosi alla conclusione per cui la normativa di cui all'art. 119 della L. n. 77/2020 non ha alcun effetto abrogativo o derogatorio rispetto agli strumenti urbanistici comunali, se non in relazione alla classificazione di tutti gli interventi finanziabili con il c.d. Superbonus quali interventi di manutenzione straordinaria assentibili mediante C.I.L.A.  
(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. T. Capitanio)

Con la Sentenza **n. 894 del 19 novembre 2024**, il Tribunale ha ricordato che l'onere di provare la data di realizzazione dell'abuso, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la sanatoria, grava sul privato, atteso che solo esso può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto. Il Tribunale ha osservato, altresì, che nel ricorso avverso l'ordine di demolizione di un'opera ritenuta abusiva, non sempre è sufficiente affermare che detta opera è stata realizzata prima del 1967 perché se l'area ricadeva in un centro abitato era comunque necessaria la licenza del Comune (cfr. art. 31 della Legge n. 1150/1942 nel testo originario in vigore fino alle modifiche introdotte dall'art. 10 della Legge n. 765/1967). Inoltre, anche prima della Legge n. 765/1967, era necessaria la licenza edilizia fuori dal centro abitato se così era previsto dal Regolamento Edilizio Comunale.  
(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

#### ENTI LOCALI

Con la Sentenza **n. 794 dell'11 ottobre 2024**, il Tribunale si è pronunciato sull'applicazione del meccanismo di prededuzione previsto dall'art. 73, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di assegnazione di seggi consiliari, ribadendo, in piena linea con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che il seggio riservato dalla legge al candidato Sindaco risultato non eletto deve detrarsi dal numero di seggi complessivamente attribuiti alle liste a lui collegate durante il primo turno di votazioni. In particolare, il Tribunale ha avuto modo di confermare l'operatività della citata regola finanche nel caso di candidati Sindaci risultati non eletti, ma ammessi al secondo turno di votazioni ed ivi sostenuti da liste successivamente apparentate. Il meccanismo di apparentamento, quindi, deve intendersi come circoscritto alla sola procedura di proclamazione del Sindaco, mentre l'individuazione del seggio prededucibile avviene con riferimento alle sole liste originariamente connesse al candidato non eletto.  
(T.A.R. Marche, Sezione II - Pres. R.E. Ianigro, Est. G. Ruiui)

Con la Sentenza **n. 887 del 13 novembre 2024**, il Tribunale ha affermato che, in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 273, comma 6, del T.U.E.L., per l'applicazione dell'art. 127 del R.D. n. 148/1925 devono ricorrere le seguenti condizioni: 1) che lo Statuto e il Regolamento consiliare non siano stati adeguati al vigente Testo unico sull'ordinamento degli enti locali; 2) che il Regolamento preveda l'adunanza "in seconda convocazione"; 3) che il Regolamento, pur prevedendo l'adunanza in seconda convocazione, non ne disciplini il quorum strutturale creando una lacuna normativa. Ne consegue che, qualora lo Statuto e il Regolamento del Comune siano stati già adeguati al T.U.E.L., l'art. 127 citato è inapplicabile; inoltre, in presenza di una norma regolamentare che non prevede la seconda convocazione e stabilisce un determinato quorum costitutivo per le sedute consiliari, non è ipotizzabile il ricorso ad una "seconda convocazione" mediante applicazione diretta del quorum minimo di un terzo previsto dall'art. 38, comma 2, del T.U.E.L., considerato che, se si dovesse ritenere non contemplata la possibilità di una seconda convocazione, il quorum costitutivo sarebbe sicuramente quello previsto dal Regolamento, mentre se si dovesse ammettere, per prassi, la possibilità, anche nel silenzio del Regolamento, di una seconda convocazione, in mancanza di una modifica regolamentare da parte

del Consiglio comunale, il quorum costitutivo resterebbe comunque quello stabilito dal medesimo Regolamento.

Il Tribunale ha, inoltre, affermato che la surroga del consigliere dimissionario, laddove non vi ostino ragioni di incompatibilità o incompatibilità, costituisce un atto dovuto e, in quanto tale, non può essere impedita o venire a mancare per effetto manovre dilatorie ed ostruzionistiche in seno al Consiglio comunale che paralizzino il regolare svolgimento della vita democratica dell'ente locale e il funzionamento dei suoi organi elettivi, conducendo addirittura al suo scioglimento in ipotesi estreme.

(T.A.R. Marche, Sezione II - Pres. R.E. Ianigro, Est. S. De Mattia)

### FARMACIE

Con la Sentenza **n. 64 del 20 gennaio 2024**, il Tribunale ha ritenuto ammissibile il ricorso avverso l'inerzia e/o il silenzio della P.A. sulla istanza avanzata da un farmacista tendente ad ottenere l'adozione, da parte del Comune, del provvedimento di revisione della pianta organica comunale delle farmacie, fondato, tra l'altro, sulla considerazione secondo cui la vigente pianta organica comunale fosse risalente ad oltre cinquanta anni e fosse mutato l'assetto demografico della popolazione residente.

Il Tribunale ha osservato che, in base all'art. 2 della l. n. 241/1990, l'Amministrazione comunale, in tal caso, è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, da adottarsi nel termine fissato dalla legge; e ciò sul rilievo che la posizione soggettiva della farmacia ricorrente non è di interesse semplice o di fatto, ma di vero e proprio interesse legittimo, giuridicamente qualificato e differenziato, giacché l'istante vanta la posizione di titolare di una sede farmaceutica nell'ambito del territorio comunale. L'interesse azionato, peraltro, attiene all'esercizio dei poteri di cui l'amministrazione comunale dispone in materia di apertura, esercizio e trasferimento di farmacie ai sensi della legge n. 475 del 1968, come incisivamente modificata dal D.L. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012.

(T.A.R. Marche, Sezione II - Pres. R.E. Ianigro, Est. S. De Mattia)

Con la Sentenza **n. 135 del 9 febbraio 2024**, il Tribunale ha affermato che la disposizione contenuta nell'art. 116 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, che consente l'istituzione di farmacie succursali nelle "stazioni di cura", intese estensivamente come tutte le località in cui in determinate stagioni dell'anno vi è un particolare afflusso di popolazione non residente, non è inserita fra quelle che regolano la formazione della pianta organica – che ha come base di riferimento la popolazione residente e non quella stagionale – e configura, pertanto, un provvedimento che viene preso discrezionalmente caso per caso.

Il Tribunale ha ricordato che le finalità alle quali sono destinate le farmacie succursali sono meramente integrative e complementari rispetto a quelle istituzionalmente proprie della pianta organica delle farmacie ordinarie, nel senso che all'assistenza farmaceutica aggiuntiva a carattere stagionale può farsi ricorso esclusivamente se e dove esista un afflusso di popolazione non residente tale da rendere inadeguata la rete distributiva ordinaria, siccome ragguagliata *ex lege* alle esigenze della sola popolazione residente. Il Tribunale ha, inoltre, affermato che l'istituzione di una farmacia succursale è frutto di una scelta discrezionale dell'Amministrazione ed è legata essenzialmente al dato demografico, ovvero quello dell'afflusso della popolazione non residente, in determinate stagioni dell'anno, nelle località definite come "stazioni di cura". La farmacia succursale, essendo legata ad esigenze transeunti (potenzialmente diverse di anno in anno), non rientra nella cd. pianta organica delle farmacie.

(T.A.R. Marche, Sezione II - Pres. R.E. Ianigro, Est. S. De Mattia)

### GIURISDIZIONE

Con la Sentenza **n. 212 del 6 marzo 2024**, il Tribunale ha osservato che, in caso di mancato riconoscimento di un debito fuori bilancio, la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall'inadempimento del rapporto sottostante e non già dalla deliberazione consiliare declinatoria dell'invocato riconoscimento, ovvero dalla omessa adozione della deliberazione consiliare medesima; di guisa che la posizione giuridica soggettiva, poiché avente per oggetto, in ultima analisi, il mancato pagamento di somme dovute in base a parametro normativo di rango negoziale – quali, appunto, quelle dovute a titolo di compensi

professionali – è di tipo paritario, proprio di fattispecie di esecuzione contrattuale, appartenente alla giurisdizione del Giudice ordinario. Invero, le controversie intercorrenti fra soggetti privati e soggetti pubblici concernenti la liquidazione di crediti pecuniari derivanti dall'esercizio di contratti d'opera professionale, coinvolgono esclusivamente posizioni di diritto soggettivo collegate a rapporti di tipo paritetico, rispetto ai quali il procedimento di riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, non potendo, esso, in alcun modo sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente sorta ed essendo, al contrario, il diritto sostanziale di credito nei confronti dell'Amministrazione a costituire il presupposto per l'iscrizione fuori bilancio.

(T.A.R. Marche, Sezione II - Pres. R.E. Ianigro, Est. S. De Mattia)

Con la Sentenza **n. 251 del 12 marzo 2024**, il Tribunale ha osservato che l'indennizzo richiesto ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 400/1993 non si colloca nell'ambito di un rapporto di concessione di beni demaniali, bensì postula sul piano logico-giuridico l'assenza di un titolo concessorio, essendo dovuto "per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi".

L'accertamento dei presupposti dell'indennizzo e la sua quantificazione non implicano l'esercizio di poteri autoritativi dell'Amministrazione competente, la quale provvede alla ricognizione della situazione materiale del demanio marittimo e all'applicazione dei criteri di commisurazione del dovuto stabiliti dalla legge.

Le relative controversie rientrano pertanto nella giurisdizione del Giudice ordinario.

(T.A.R. Marche, Sezione I – Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 474 del 17 maggio 2024**, il Tribunale ha affermato che, in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si verta in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle Pubbliche Amministrazioni, è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio davanti al Giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dall'eventuale disapplicazione (dell'atto presupposto) e dagli ampi poteri riconosciuti al Giudice ordinario medesimo dal comma 2 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 781 del 2 ottobre 2024**, il Tribunale si è pronunciato sul riparto di giurisdizione tra Giudice amministrativo e Giudice ordinario in materia di regolarizzazione contabile di lavori di somma urgenza assunti in violazione degli obblighi procedurali di cui all'art. 191, comma 3 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, pur riconoscendo il carattere assolutamente discrezionale del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 194, comma 1, lett. e) T.U.E.L., il Tribunale ha ribadito la natura intrinsecamente obbligatoria del rapporto giuridico sotteso al relativo dovere di provvedere, individuando nel procedimento di iscrizione fuori bilancio una particolare modalità di adempimento dell'obbligazione di tipo contrattuale spontaneamente assunta dall'amministrazione e già validamente sorta nell'ordinamento a prescindere da un'apposita previsione di bilancio, in relazione alla quale il privato può quindi vantare un effettivo diritto soggettivo al pagamento del corrispettivo.

Sulla scorta di quanto stabilito dalle SS. UU., il Tribunale ha affermato la giurisdizione piena del Giudice ordinario, in considerazione, se non altro, dell'oggetto specifico del giudizio, incentrato non più sul silenzio-inadempimento e sul dovere di provvedere, bensì sulla legittimità del provvedimento espresso con cui l'amministrazione aveva infine rigettato l'istanza di iscrizione incidendo direttamente sul diritto soggettivo del privato al pagamento del corrispettivo per i lavori già svolti.

(T.A.R. Marche, Sezione II - Pres. R.E. Ianigro, Est. G. Ruiui)

Con la Sentenza **n. 999 del 21 dicembre 2024**, il T.A.R. ha affermato che la controversia proposta dal dipendente pubblico nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro avente ad oggetto il diritto al riscatto a fini pensionistici di periodi di servizio o di studi, se proposta in pendenza del rapporto di lavoro, rientra nella giurisdizione del Giudice del rapporto, in quanto non investe direttamente la determinazione del trattamento di pensione, bensì diritti ed obblighi inerenti al rapporto d'impiego, influenti solo di riflesso

sulla pensione, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.  
(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

## IMMIGRAZIONE

Con la Sentenza **n. 18 dell'11 gennaio 2024**, il Tribunale ha ritenuto irrilevante, nel caso al suo esame, l'intervenuta sentenza della Corte costituzionale, 8/5/2023, n. 88, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto di cui agli artt. 4, commi 3 e 5, D.lgs. 286/98 nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di sentenze di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, e quelle, definitive, per il reato di cui all' art. 474, comma 2, c.p., senza la previa valutazione in concreto della pericolosità dello straniero da parte del Questore, per contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all' art. 3 Cost. e dell'art. 8 CEDU, utilizzato come parametro interposto rispetto alla violazione dell'art. 117, comma 1, Cost.  
Il Tribunale ha, infatti, osservato che, nella fattispecie, l'atto di riesame non meramente confermativo (non impugnato) basato sull'art. 474 c.p. (a differenza dell'originario diniego, basato altresì sul reato di ricettazione, art. 648 c.p.) era consolidato al momento dell'emissione della ridetta Sentenza della Corte costituzionale, ricordando che una norma di legge, dopo essere stata dichiarata costituzionalmente illegittima, cessa di essere efficace *erga omnes*, con effetto retroattivo in relazione alle questioni ancora pendenti, non spiegando invece alcun effetto per i rapporti esauriti, intendendo come tali quelli ormai consolidati, derivanti da un giudicato, da un atto amministrativo divenuto inoppugnabile, ovvero da prescrizioni o decadenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 18/04/2019, n. 2519).  
(T.A.R. Marche. Sezione I – Pres. G. Daniele, Est. F. Belfiori)

Con la Sentenza **n. 793 del 10 ottobre 2024**, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale il Prefetto ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza, motivato con riferimento alla temporanea cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità ed al conseguente difetto, in capo allo straniero interessato, del requisito della continuità di residenza decennale sul territorio nazionale - richiesto, ai fini della concessione della cittadinanza italiana, dall'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 -, nel caso in cui il richiedente, in sede di osservazioni prodotte nei confronti dell'Amministrazione, abbia dimostrato che la temporanea cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità è stata la sola conseguenza di un errore del Comune e l'Amministrazione competente, senza motivazione, abbia ommesso di considerare tali osservazioni; nell'ambito di un procedimento amministrativo, l'onere dell'Amministrazione pubblica di illustrare le ragioni per le quali non abbia tenuto conto delle osservazioni dei privati, presentate ex art. 10 *bis* della legge n. 241/1990, non deve essere inteso in senso formalistico, atteso che lo stesso viene meno nel caso in cui le dette osservazioni non avrebbero potuto influenzare effettivamente la concreta portata del provvedimento finale in concreto adottato.  
(T.A.R. Marche, Sezione II – Pres. R.E. Ianigro, Est. S. De Mattia)

## MILITARI E FORZE DI POLIZIA

Con le Sentenze **n. 128 del 7 febbraio 2024** e **n. 1012 del 30 dicembre 2024**, il Tribunale si è pronunciato in materia di c.d. monetizzazione dei periodi di ferie non goduti in caso di cessazione anticipata dal servizio del dipendente.  
Nelle due Sentenze si è affermato il principio secondo cui la c.d. monetizzazione non spetta quando il dipendente è rimasto assente per lungo tempo dal lavoro per motivi di salute ma è cessato dal servizio a domanda e non per inidoneità fisica.  
(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. T. Capitano)

Con la Sentenza **n. 1007 del 30 dicembre 2024**, il T.A.R. si è pronunciato in materia di computo, ai fini dell'anzianità di servizio e pensionistici, del corso quadriennale per allievo aspirante vice commissario di cui all'art. 6 lett. a) del D.P.R. n. 341 del 1982, presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia e di riconoscimento del diritto dei ricorrenti al computo, ai fini dell'anzianità di servizio e ai fini della maturazione dei diritti pensionistici

e previdenziali, del preesistente corso quadriennale per allievi vice commissari presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia di cui al D.P.R. 24 aprile 1982 n. 34. Nella Sentenza si è stabilito che il corso in questione non è equiparabile ad un periodo di servizio computabile ai fini pensionistici.  
(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. T. Capitano)

### PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Con la Sentenza **n. 63 del 3 febbraio 2024**, il T.A.R. ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui anche se la forma adottata non è esattamente quella dell'atto in autotutela, può sussisterne comunque la sostanza poiché l'ordinamento non vieta l'adozione di atti complessi a contenuto plurimo caratterizzati da un'unitarietà solo formale, ma non anche sostanziale, in quanto scindibili in molteplici atti di diverso contenuto, indipendenti l'uno dall'altro (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 28/8/2020 n. 5288) (in questo caso la ricorrente aveva contestato che dopo il consolidarsi della SCIA l'amministrazione aveva adottato un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività senza previamente adottare un provvedimento in autotutela).  
(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

### PROCESSO AMMINISTRATIVO

Con le Sentenze **n. 311 del 26 marzo 2024** e **n. 379 del 26 aprile 2024**, il Tribunale ha considerato che, una volta riscontrato il vizio di incompetenza, il Giudice deve unicamente annullare l'atto, consentendo all'organo competente di esercitare le proprie attribuzioni: d'altro canto, ove il Giudice scrutinasse gli ulteriori motivi di ricorso, incorrerebbe nella violazione dell'art. 34, comma 2 del c.p.a., di fatto pronunciandosi su poteri non ancora esercitati dal soggetto competente.  
(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 366 del 15 aprile 2024**, il T.A.R. ha affermato che il ricorso contro il P.R.G. va notificato anche alla Regione, attesa la natura di atto complesso ineguale del provvedimento finale di approvazione di uno strumento urbanistico generale (o sue varianti), cui concorrono sia la volontà comunale che quella regionale.  
(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 552 del 5 giugno 2024**, il Tribunale ha ricordato che, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente riscontrare la legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, al fine di rigettare l'intero ricorso, tenuto conto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza, il provvedimento amministrativo non potrebbe comunque essere annullato, in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice confermata in sede giudiziale.  
(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 954 del 9 dicembre 2024**, il Tribunale ha affermato il principio secondo cui il ricorso avverso il silenzio non può essere utilizzato per rimettere in discussione vicende sulle quali si è formato il giudicato, neanche se il giudicato riguarda profili di ricevibilità del ricorso e non anche il merito della vicenda sottostante: nella specie si trattava di un provvedimento di acquisizione sanante che era stato impugnato dal destinatario con ricorsi dichiarati tardivi tanto dal T.A.R. Marche che dal Consiglio di Stato.  
(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. T. Capitano)

### PUBBLICO IMPIEGO

Con la Sentenza **n. 254 del 12 marzo 2024**, il Tribunale ha affermato che il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al “*genus*” della causa di servizio, onde va tenuto distinto dal decesso o dalle lesioni gravi in o per causa di servizio. Invero, affinché sorga il diritto alla speciale elargizione per le vittime del dovere, non basta che l'evento dannoso (o letale) sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto. Occorre piuttosto che la lesione dipenda direttamente da quei “... *rischi specificamente attinenti a*

*operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso...», cui si riferisce l'art. 3, comma 2, della Legge n. 629/1973.*

La norma ribadisce la necessità del “*quid pluris*” rispetto alla mera dipendenza delle lesioni da causa di servizio ed esso va rinvenuto nello specifico elemento di rischio ulteriore, rispetto alla normalità dell'attività d'istituto.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 378 del 16 aprile 2024**, il Tribunale ha ricordato che il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale disposto per esigenze di servizio, rientra negli ordini militari, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto e non necessita né di particolare motivazione né di comunicazione di avvio del procedimento e della partecipazione al procedimento dell'interessato, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990. Infatti, in quanto provvedimenti strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono sottratti all'applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, in conformità con quanto testualmente dispone l'art. 1349, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 378 del 16 aprile 2024**, il Tribunale ha affermato che, nelle controversie riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l'onere probatorio che grava sul ricorrente non è sufficientemente soddisfatto dalla produzione di una relazione tecnica che si limiti a menzionare l'esistenza di condizioni di lavoro impegnative, ma richiede che si dimostri che le modalità di svolgimento delle mansioni abbiano in concreto superato la soglia della “ordinarietà” e, quindi, acquisito caratteristiche tali da poter assurgere al rango di fattore di rischio specifico, circostanza che costituisce elemento indefettibile per il riconoscimento della causa di servizio.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

Con la Sentenza **n. 647 dell'11 luglio 2024**, in tema di sindacato sulla discrezionalità tecnica, il Tribunale ha osservato che, sebbene il Comitato per le cause di servizio sia l'organo deputato in via esclusiva ad accertare il nesso causale tra infermità e servizio prestato, a fronte di riscontri documentali particolarmente qualificati a fini probatori di segno contrario, è necessario uno sforzo motivazionale maggiore della mera asserzione dell'assenza di causalità tra condizioni di servizio e patologia accertata; sforzo che nella specie è risultato del tutto assente, viziando in tal modo di illegittimità per eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di motivazione, gli atti gravati (nella specie, la parte ricorrente aveva depositato al processo documentazione attestante come in diversi mesi non avesse fruito di riposi e soprattutto documenti - anche sanitari - provenienti dalla stessa Amministrazione di appartenenza che affermavano chiaramente la causa di servizio della patologia lamentata; fronte di questa dettagliata e precisa documentazione, il Comitato aveva motivato soffermandosi sulla natura congenita dell'infermità, senza che peraltro in atti o dalle risultanze della visita della Commissione medica ospedaliera emergesse con chiarezza familiarità del disturbo; ma, soprattutto, nulla si diceva nella motivazione del parere del Comitato in merito alle inequivoche e unidirezionali attestazioni provenienti dalla stessa Amministrazione di appartenenza).

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. F. Belfiori)

Con la Sentenza **n. 936 del 5 dicembre 2024**, il Tribunale ha accolto il ricorso avverso l'esito negativo del riscontro di equivalenza previsto dall'art. 2 c. 4 D.P.R. 461/2001, osservando che se è ragionevole che conseguenze patologiche connesse a vaccinazioni inedite e sperimentali, poste in commercio secondo tempistiche derogatorie alle ordinarie sperimentazioni vaccinali, non siano espressamente ricomprese nelle tabelle contenenti le categorie allegata al D.P.R. 834/1981; è, viceversa, meno ragionevole, o quanto meno, non auto evidente, che nessuna di tali categorie contenga almeno una patologia che possa considerarsi equivalente a quella derivante da effetti indesiderati da vaccinazione anti Sars Cov 2, qui delineata.

A riguardo, il Tribunale ha ricordato come il fatto che, a fronte dell'inedita pandemia verificatasi a partire dal 2020, si siano imposte valutazioni analogiche di equivalenza,

emerge ad esempio dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 9/2020, che "equiparava a tutti gli effetti, il periodo trascorso a riposo medico fiduciario e in quarantena con sorveglianza attiva per infezione da Covid-19 al ricovero ospedaliero, utile per avviare la procedura semplificata di cui al citato art. 1880 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infezione virulenta, classificata dall'Ispettorato della Sanità militare tra le lesioni traumatiche violente a cui è applicabile tale procedura semplificata" (Consiglio di Stato, sez. II, 7 giugno 2024, n. 5134).

Sulla base di tale argomentazioni, il Tribunale ha rilevato che l'esclusione di ogni equivalenza doveva essere adeguatamente motivata negli atti gravati, i quali, viceversa, non esprimevano alcunché in merito a tale giudizio, per ciò che emergeva *ex actis*, semplicemente ignorato.

(T.A.R. Marche, Sezione I - Pres. G. Daniele, Est. F. Belfiori)

### RISARCIMENTO DEL DANNO

Con la Sentenza **n. 748 del 21 settembre 2024**, il Tribunale ha affermato che, nel caso in cui la Regione abbia autorizzato un terzo a vendere gasolio a mezzo di impianto di distribuzione carburanti e tale autorizzazione sia stata successivamente annullata in sede giurisdizionale, in quanto illegittima, non può essere accolta la domanda di un operatore economico concorrente – avanzata, in solido, nei confronti del Comune nel cui territorio detto impianto è ubicato e del soggetto illegittimamente autorizzato – di risarcimento del danno patito per la illecita vendita di gasolio e per concorrenza sleale, ove: a) il Comune, nelle more della pendenza delle controversie giudiziarie abbia richiesto un apposito parere legale sulle iniziative da intraprendere al riguardo e, comunque, abbia diffidato l'interessato a cessare l'attività di vendita di gasolio; b) la parte danneggiata non abbia tempestivamente attivato i giusti rimedi che l'ordinamento mette a disposizione per ottenere coattivamente l'esecuzione della sentenza di annullamento del G.A. Difettano, in tal caso, la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito e della colpa in capo all'Ente locale e, dunque, non può configurarsi la responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 2043 c.c., del medesimo Ente.

(T.A.R. Marche, Sezione II - Pres. R.E. Ianigro, Est. S. De Mattia)

Con la Sentenza **n. 959 del 10 dicembre 2024**, il Tribunale si è pronunciato su una domanda di risarcimento del danno per illegittimo esercizio del potere di revoca nei confronti di una concessione d'uso a titolo gratuito.

Quanto all'illegittimità del provvedimento di revoca, conosciuta ai soli fini risarcitori, il Tribunale ha in primo luogo confermato la natura pubblicistica della concessione (in quanto concernente l'utilizzo di spazi di pertinenza demaniale), e ha quindi accertato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, ribadendo l'obbligatorietà, anche nei casi di revoca *ius poenitendi*, di una motivazione "*profonda e convincente*", in grado di esplicitare adeguatamente i contenuti della nuova valutazione dell'interesse pubblico e la sua prevalenza sull'interesse privato.

In merito alla pretesa risarcitoria, il Tribunale ha rigettato integralmente la richiesta avanzata a titolo di danno emergente, in quanto sprovvista di elementi probatori sufficienti a dimostrare la sussistenza di un effettivo esborso economico (proposte di preventivo giudicate inidonee), e ha ridefinito in via equitativa la richiesta avanzata a titolo di lucro cessante, in considerazione sia dell'omessa indicazione di elementi di prova in materia di *aliunde perceptum vel percipiendum* sia, date le peculiari circostanze di fatto, di una oggettiva difficoltà probatoria in riferimento a determinate voci di danno.

(T.A.R. Marche, Sezione II - Pres. R.E. Ianigro, Est. G. Ruiù)

### SANITA' PUBBLICA

Con la Sentenza **n. 85 del 26 gennaio 2024**, in materia di realizzazione di strutture sanitarie in zone D, il Tribunale ha esaminato numerose questioni, sia di ordine urbanistico sia di ordine sanitario relativamente alla realizzazione e all'apertura, in zona classificata D3 dal P.R.G., di una struttura finalizzata ad erogare attività ambulatoriale odontoiatrica (AO) nonché attività ambulatoriale chirurgica (ACBC).

In particolare, oltre al profilo urbanistico, sono state esaminate le questioni relative: alla valenza dei codici ATECO e NACE relativi alle attività erogate da una struttura sanitaria; alla possibilità di rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie

nelle more della definizione da parte della Regione del fabbisogno complessivo di strutture e servizi e della ricognizione della localizzazione territoriale di quelle già esistenti; e, infine, alle modalità di verifica del possesso dei requisiti previsti dal Manuale di Autorizzazione approvato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1571/2019.  
(T.A.R. Marche. Sezione I – Pres. G. Daniele, Est. T. Capitanio)

Con la Sentenza **n. 1006 del 23 dicembre 2024**, il Tribunale ha osservato che, a norma dell'articolo 60 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle linee di indirizzo dell'Istituto Superiore di Sanità approvate in conferenza unificata in data 10 maggio 2018, il trattamento A.B.A. (Applied Behaviour Analysis) per disturbi dello spettro autistico è incluso nel novero dei livelli essenziali di assistenza (LEA), e quindi delle prestazioni erogabili a carico del servizio sanitario nazionale.

Il Tribunale ha precisato che ciò, tuttavia, non determina l'automatico riconoscimento, in capo al privato richiedente, di un diritto soggettivo all'erogazione del trattamento nella misura richiesta, ma piuttosto la pretesa a che il paziente sia inserito nell'apposito percorso socio-sanitario per essere al meglio diagnosticato e quindi curato secondo le più opportune terapie; la scelta dell'intervento clinico più appropriato da utilizzare nella cura dell'autismo su singoli pazienti, è, infatti, basata su valutazioni tecnico-discrezionali e specifiche caso per caso, che, nella misura in cui sono riconosciute dal servizio sanitario nazionale, non possono essere rimesse alla libera ed esclusiva scelta delle famiglie, ma è necessario che l'appropriatezza del trattamento da erogare sia previamente valutata dall'Amministrazione sanitaria, che deve operare in base alla scienza medica e tenendo conto delle specifiche esigenze del paziente, anche in considerazione del fatto che, nel caso della sindrome autistica, il trattamento non è affatto standardizzabile né determinabile a priori, quanto a modalità e a intensità dell'intervento.

(T.A.R. Marche. Sezione II – Pres. R.E. Ianigro – S. De Mattia)

## SCUOLA E UNIVERSITA'

Con la Sentenza **n. 751 del 24 settembre 2024**, il Tribunale, accogliendo il ricorso avverso un provvedimento di revoca della parità per scarsa presenza ai corsi scolastici, ha ribadito la necessità di un delicato bilanciamento tra il requisito che la scuola sia "in presenza" come necessario corollario della parità scolastica e il fatto che il provvedimento di revoca della stessa, che comporta notevoli conseguenze per gli istituti interessati, normalmente sia basato su ispezioni effettuate su un numero limitato di giornate (di solito da due a quattro) delle più di 200 di cui si compone l'anno scolastico.

Il Tribunale ha, quindi, ritenuto necessario che sia accuratamente riscontrata la gravità e l'irrimediabilità della situazione, in particolare quando venga omesso l'avviso previsto al punto 5.8 delle linee guida di cui al decreto ministeriale del 10 ottobre 2008, n. 83, pur non escludendosi che alcune violazioni debbano essere intese come irrimediabili nel corso dell'anno scolastico.

(T.A.R. Marche, Sezione II – Pres. R.E. Ianigro, Est. G. Ruiu)

Con la Sentenza **n. 793 del 10 ottobre 2024**, il Tribunale ha affermato che, qualora il Consiglio di classe sia formato da un numero pari di insegnanti compreso il dirigente, in caso di parità di voti, il voto determinante è quello di quest'ultimo, che prevale in ogni caso. Pertanto, qualora questi abbia votato per l'ammissione, prevale quest'ultima, viceversa, qualora abbia votato per la non ammissione, il giudizio conclusivo sarà di non ammissione; il voto dell'insegnante di religione, invece, diventa determinante solo nei Consigli di classe formati da un numero dispari di docenti, in cui l'ammissione o meno sia stata deliberata con la maggioranza della metà più uno raggiunta con il voto dell'insegnante di religione: in tale situazione, all'insegnante di religione andrà richiesto di esprimere un giudizio motivato (nella specie, poiché il Consiglio di classe di cui faceva parte l'alunna era formato da un numero pari di insegnanti compresi il dirigente e la docente di religione, dei quali la metà aveva votato per l'ammissione e l'altra metà aveva votato per la non ammissione, in applicazione di quanto disposto dall'art. 37, comma 3, d.lgs. n. 297/1994, avendo anche il dirigente votato per l'ammissione, prevale quest'ultima).

(T.A.R. Marche, Sezione II – Pres. R.E. Ianigro, Est. S. De Mattia)

## SERVIZI PUBBLICI

Con le Sentenze **n. 153 del 19 febbraio 2024** e **n. 928 del 12 dicembre 2024**, il T.A.R. ha osservato che il titolo unico ex art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003 comprende anche il titolo edilizio, escludendo quindi la necessità, per ovvie ragioni semplificatrici, di avviare due procedimenti distinti e paralleli: l'Ufficio Tecnico Comunale deve, quindi, esprimere le proprie valutazioni, di carattere edilizio e urbanistico, nell'ambito del procedimento unico gestito dal SUAP.

(T.A.R. Marche. Sezione I – Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

## SICUREZZA PUBBLICA

Con la Sentenza **n. 430 del 30 aprile 2024**, il Tribunale ha osservato che lo “*stalking*” non è necessariamente legato a comportamenti anomali nella gestione di rapporti affettivi, ma esiste anche il c.d. “*stalking* condominiale” che consiste nel turbamento della tranquillità domestica e si esprime in forme molto diverse: si configura come un insieme di atti ripetuti volti ad arrecare volontariamente a uno o a una pluralità di condomini un disturbo intollerabile per un periodo prolungato di tempo, tale da condizionarne la vita di tutti i giorni.

(T.A.R. Marche. Sezione I – Pres. G. Daniele, Est. G. Morri)

## SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI

Con la Sentenza **n. 592 del 22 giugno 2024**, in tema di applicazione dell'art. 60 del Regolamento UE n. 1306/2013, il quale prescrive che i benefici previsti dalla legislazione agricola non devono essere concessi a persone fisiche o giuridiche che abbiano creato artificiosamente le condizioni per ottenerli in contrasto con gli obiettivi della stessa legislazione, il Tribunale ha precisato che tale norma mira ad evitare il concedere benefici a chi, mediante pratiche illecite, crei un'apparenza non corrispondente alla realtà al fine di ottenere vantaggi indebiti.

La giurisprudenza comunitaria ha sottolineato che è necessario accertare sia elementi oggettivi che soggettivi, quindi anche l'intenzione del soggetto di ottenere un vantaggio mediante artifici.

(T.A.R. Marche, Sezione II – Pres. R.E. Ianigro, Est. S. De Mattia)



**REGOLAMENTO (UE) 2024/1689 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 13 giugno 2024**  
**che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti**  
**(CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139**  
**e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828**  
**(regolamento sull'intelligenza artificiale)**

---

**CAPO III**  
**SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO**

*SEZIONE 1*  
***Classificazione dei sistemi di IA come «ad alto rischio»***

*Articolo 6*  
**Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio**

1. A prescindere dal fatto che sia immesso sul mercato o messo in servizio indipendentemente dai prodotti di cui alle lettere a) e b), un sistema di IA è considerato ad alto rischio se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) il sistema di IA è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto, o il sistema di IA è esso stesso un prodotto, disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I;
- b) il prodotto, il cui componente di sicurezza a norma della lettera a) è il sistema di IA, o il sistema di IA stesso in quanto prodotto, è soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai fini dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di tale prodotto ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I.

2. Oltre ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al paragrafo 1, sono considerati ad alto rischio anche i sistemi di IA di cui all'allegato III.

3. In deroga al paragrafo 2, un sistema di IA di cui all'allegato III non è considerato ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale.

Il primo comma si applica quando è soddisfatta almeno una qualsiasi delle condizioni seguenti:

- a) il sistema di IA è destinato a eseguire un compito procedurale limitato;
- b) il sistema di IA è destinato a migliorare il risultato di un'attività umana precedentemente completata;
- c) il sistema di IA è destinato a rilevare schemi decisionali o deviazioni da schemi decisionali precedenti e non è finalizzato a sostituire o influenzare la valutazione umana precedentemente completata senza un'adeguata revisione umana;
- d) il sistema di IA è destinato a eseguire un compito preparatorio per una valutazione pertinente ai fini dei casi d'uso elencati nell'allegato III.

Fatto salvo il primo comma, un sistema di IA di cui all'allegato III è sempre considerato ad alto rischio qualora esso effettui profilazione di persone fisiche.

4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Tale fornitore è soggetto all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione.

5. Dopo aver consultato il consiglio europeo per l'intelligenza artificiale («consiglio per l'IA»), ed entro il 2 febbraio 2026, la Commissione fornisce orientamenti che specificano l'attuazione pratica del presente

articolo in linea con l'articolo 96, insieme a un elenco esaustivo di esempi pratici di casi d'uso di sistemi di IA ad alto rischio e non ad alto rischio.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 97 al fine di modificare il paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo aggiungendo nuove condizioni a quelle ivi stabilite, oppure modificandole, qualora vi siano prove concrete e affidabili dell'esistenza di sistemi di IA che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato III ma non presentano un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche.

7. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 97 al fine di modificare il paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo sopprimendo qualsiasi condizione ivi stabilita, qualora vi siano prove concrete e affidabili che è necessario al fine di mantenere il livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali previsto dal presente regolamento.

8. Eventuali modifiche alle condizioni di cui al paragrafo 3, secondo comma, adottate in conformità dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo non riducono il livello globale di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali nell'Unione previsto dal presente regolamento e garantiscono la coerenza con gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e tengono conto degli sviluppi tecnologici e del mercato.

---

### *ALLEGATO III*

#### **Sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 2**

I sistemi di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, sono i sistemi di IA elencati in uno dei settori indicati di seguito.

1. Biometria, nella misura in cui il pertinente diritto dell'Unione o nazionale ne permette l'uso:

a) i sistemi di identificazione biometrica remota.

Non vi rientrano i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la verifica biometrica la cui unica finalità è confermare che una determinata persona fisica è la persona che dice di essere;

b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la categorizzazione biometrica in base ad attributi o caratteristiche sensibili protetti basati sulla deduzione di tali attributi o caratteristiche;

c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per il riconoscimento delle emozioni.

2. Infrastrutture critiche: i sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione e nel funzionamento delle infrastrutture digitali critiche, del traffico stradale o nella fornitura di acqua, gas, riscaldamento o elettricità.

3. Istruzione e formazione professionale:

a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli;

b) sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare i risultati dell'apprendimento, anche nei casi in cui tali risultati sono utilizzati per orientare il processo di apprendimento di persone fisiche in istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;

c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà o a cui potrà accedere, nel contesto o all'interno di istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;

d) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove nel contesto o all'interno di istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli.

4. Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo:

a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l'assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare o filtrare le candidature e valutare i candidati;

- b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell'ambito di tali rapporti di lavoro.
5. Accesso a servizi privati essenziali e a prestazioni e servizi pubblici essenziali e fruizione degli stessi:
- a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche o per conto di autorità pubbliche per valutare l'ammissibilità delle persone fisiche alle prestazioni e ai servizi di assistenza pubblica essenziali, compresi i servizi di assistenza sanitaria, nonché per concedere, ridurre, revocare o recuperare tali prestazioni e servizi;
  - b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare l'affidabilità creditizia delle persone fisiche o per stabilire il loro merito di credito, a eccezione dei sistemi di IA utilizzati allo scopo di individuare frodi finanziarie;
  - c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la valutazione dei rischi e la determinazione dei prezzi in relazione a persone fisiche nel caso di assicurazioni sulla vita e assicurazioni sanitarie;
  - d) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare e classificare le chiamate di emergenza effettuate da persone fisiche o per inviare servizi di emergenza di primo soccorso o per stabilire priorità in merito all'invio di tali servizi, compresi polizia, vigili del fuoco e assistenza medica, nonché per i sistemi di selezione dei pazienti per quanto concerne l'assistenza sanitaria di emergenza;
6. Attività di contrasto, nella misura in cui il pertinente diritto dell'Unione o nazionale ne permette l'uso:
- a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto o per loro conto, oppure da istituzioni, organi e organismi dell'Unione a sostegno delle autorità di contrasto o per loro conto, per determinare il rischio per una persona fisica di diventare vittima di reati;
  - b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto o per loro conto, oppure da istituzioni, organi e organismi dell'Unione a sostegno delle autorità di contrasto, come poligrafi e strumenti analoghi;
  - c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto o per loro conto, oppure da istituzioni, organi e organismi dell'Unione a sostegno delle autorità di contrasto per valutare l'affidabilità degli elementi probatori nel corso delle indagini o del perseguimento di reati;
  - d) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto o per loro conto, oppure da istituzioni, organi e organismi dell'Unione a sostegno delle autorità di contrasto, per determinare il rischio di commissione del reato o di recidiva in relazione a una persona fisica non solo sulla base della profilazione delle persone fisiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/680 o per valutare i tratti e le caratteristiche della personalità o il comportamento criminale pregresso di persone fisiche o gruppi;
  - e) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto o per loro conto, oppure da istituzioni, organi e organismi dell'Unione a sostegno delle autorità di contrasto, per effettuare la profilazione delle persone fisiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/680 nel corso dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento di reati.
7. Migrazione, asilo e gestione del controllo delle frontiere, nella misura in cui il pertinente diritto dell'Unione o nazionale ne permette l'uso:
- a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche competenti, o per loro conto, o da istituzioni, organi e organismi dell'Unione, come poligrafi o strumenti analoghi;
  - b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche competenti o per loro conto, oppure da istituzioni, organi e organismi dell'Unione, per valutare un rischio (compresi un rischio per la sicurezza, un rischio di migrazione irregolare o un rischio per la salute) posto da una persona fisica che intende entrare o è entrata nel territorio di uno Stato membro;
  - c) i sistemi di IA destinati a essere usati dalle autorità pubbliche competenti o per loro conto, oppure da istituzioni, organi e organismi dell'Unione, per assistere le autorità pubbliche competenti nell'esame delle domande di asilo, di visto o di permesso di soggiorno e per i relativi reclami per quanto riguarda l'ammissibilità delle persone fisiche che richiedono tale status, compresa le valutazioni correlate dell'affidabilità degli elementi probatori;

- d) i sistemi di IA destinati a essere usati dalle autorità pubbliche competenti o per loro conto, o da istituzioni, organi e organismi dell'Unione, nel contesto della migrazione, dell'asilo o della gestione del controllo delle frontiere, al fine di individuare, riconoscere o identificare persone fisiche, a eccezione della verifica dei documenti di viaggio.
8. Amministrazione della giustizia e processi democratici:
- a) i sistemi di IA destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie;
  - b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per influenzare l'esito di un'elezione o di un referendum o il comportamento di voto delle persone fisiche nell'esercizio del loro voto alle elezioni o ai referendum. Sono esclusi i sistemi di IA ai cui output le persone fisiche non sono direttamente esposte, come gli strumenti utilizzati per organizzare, ottimizzare e strutturare le campagne politiche da un punto di vista amministrativo e logistico.

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 858

## DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa del Senatore DI LEMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1988

### Istituzione in Ascoli Piceno di una Sezione distaccata del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della giustizia amministrativa presenta aspetti preoccupanti in molte regioni italiane, ed in modo particolare nella regione Marche.

L'enorme aumento dei ricorsi amministrativi in sede giudiziaria, consente all'istituzione dei tribunali amministrativi regionali (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), dimostra che l'esigenza di giustizia amministrativa è sempre più avvertita nel nostro Paese, e mette in chiaro l'inadeguatezza delle strutture della giustizia amministrativa, sia come uffici, sia come organici.

A meno di quindici anni dall'istituzione dei TAR, a causa del vertiginoso aumento delle pendenze, i tempi delle decisioni sono diventati lunghissimi, paragonabili soltanto a quelli della giustizia civile, tanto da far parlare ormai di «denegata giustizia» o di «paralisi della giustizia» anche in campo amministrativo.

Tale crisi è più evidente nella sua drammaticità in regioni, come le Marche, dove non esistono sezioni distaccate.

I dati seguenti danno un quadro probante della situazione del TAR della regione Marche:

| ANNO       | Ricorsi<br>iscritti | SENTENZE<br>(anche istrutt.<br>e di perenz.) |
|------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1974 ..... | 902                 |                                              |
| 1975 ..... | 829                 |                                              |
| 1976 ..... | 937                 |                                              |
| 1977 ..... | 863                 |                                              |
| 1978 ..... | 861                 | 421                                          |
| 1979 ..... | 833                 | 324                                          |
| 1980 ..... | 955                 | 387                                          |
| 1981 ..... | 916                 | 810                                          |
| 1982 ..... | 1.000               | 594                                          |
| 1983 ..... | 1.184               | 528                                          |
| 1984 ..... | 1.380               | 589                                          |
| 1985 ..... | 1.244               | 507                                          |

Con una pendenza di oltre seimila ricorsi, al ritmo di produzione degli anni passati, sarebbero necessari, immaginando, per ipotesi, che per tale periodo non intervenga nessun nuovo ricorso, almeno dieci anni per eliminare un arretrato che è, a dir poco, preoccupante.

Lo specchio che precede, inoltre, dimostra che, dal 1981, è in atto un costante aumento del numero dei ricorsi, calcolabile mediamente nel 15 per cento annuo. Il che significa che, ferma restando la capacità di produzione di decisioni del TAR Marche, entro i prossimi cinque anni il numero dei ricorsi pendenti si raddoppierà, con gli immaginabili effetti sui tempi della giustizia amministrativa nelle Marche.

La situazione, come è dimostrato dall'esperienza passata, - e come è stato detto in altre proposte di legge analoghe a questa (v. le proposte n. 1373 per l'istituzione della sezione di Pisa, n. 2080 e 2520 per l'istituzione della sezione di Caserta, presentate alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura) - non si risolve con l'aumento dell'organico dei magistrati addetti al TAR, né con l'istituzione di sezioni staccate non accompagnate da idoneo aumento dei magistrati, ma si risolve, o comunque potrà sensibilmente migliorare, in attesa dell'auspicata provincializzazione dei TAR, con l'istituzione di una sezione distaccata e con un conseguente aumento di magistrati nell'organico complessivo del TAR Marche.

La presente proposta prospetta tale soluzione individuando nella città di Ascoli Piceno la sede naturale per la sezione distaccata del TAR Marche, per le seguenti schematiche ragioni:

1) Ascoli Piceno, capoluogo di provincia, dista dalla sede del TAR Marche (Ancona) ben 120 chilometri, e la distanza aumenta per i comuni interni della provincia arrivando fino a 150 chilometri (una tale distanza non trova l'eguale nella situazione italiana e, nonostante le vie e i mezzi di comunicazione odierni, rimanente pur sempre un fattore negativo per gli utenti della giustizia);

2) la provincia di Ascoli Piceno comprende due circoscrizioni di tribunale (Ascoli

Piceno e Fermo) che, ovviamente, confluirebbero - per la giustizia amministrativa - nella sezione distaccata di Ascoli Piceno;

3) la provincia di Ascoli Piceno, con i suoi 73 comuni sui 246 dell'intera regione Marche ed una popolazione di 352.557 abitanti (pari al 25 per cento circa della popolazione marchigiana - censimento 1981), è di gran lunga in testa alle altre tre province marchigiane quanto a produzione di ricorsi giurisdizionali amministrativi.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli.

Nel primo articolo si stabilisce la istituzione in Ascoli Piceno della sezione distaccata del TAR Marche e se ne individua la circoscrizione territoriale di competenza nel territorio dell'intera provincia di Ascoli Piceno (comprendente le circoscrizioni dei tribunali di Ascoli Piceno e Fermo).

L'articolo 2 determina i modi di costituzione degli organici dei magistrati e del personale di segreteria dell'istituenda sezione distaccata. A tal fine, ferma la necessità di ampliare l'organico dei magistrati in dipendenza della istituzione della nuova sezione distaccata, il comma 3 dell'articolo 2 precisa l'aumento dei posti in organico dei magistrati amministrativi regionali di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, di due consiglieri e tre primi referendari e referendari (in conformità al terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 aprile 1982, n. 186, che prevede, per ogni sezione, non meno di cinque magistrati).

Nell'articolo 3 si stabilisce che la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata deve essere determinata con decreto del Presidente della Repubblica non oltre il dodicesimo mese dall'entrata in vigore della legge istitutiva della sezione.

Nell'articolo 4 di stabiliscono norme (transitorie) per regolare i rapporti tra TAR Marche e istituenda sezione distaccata, in regime transitorio, in punto di competenza residua del TAR e degli uffici sui ricorsi pendenti al momento di entrata in funzione della sezione distaccata.





## **IL BILANCIO SOCIALE**





## **Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

### **BILANCIO SOCIALE**

a cura del Segretario Generale  
Dottoressa Emanuela Gentilezza

Il Bilancio Sociale del Tribunale Amministrativo Regionale costituisce uno strumento di rendicontazione della comunicazione pubblica bidirezionale con i portatori di interesse (stakeholder) favorendo, da un lato, la trasparenza dell'agire amministrativo e sollecitando, dall'altro, la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

La *mission* dell'Amministrazione, tenuto conto della specificità ordinamentale che connota il Tribunale Amministrativo Regionale, si fonda, pertanto, sul servizio da rendere alla collettività attraverso l'esercizio delle funzioni affidate dalla Costituzione con riferimento all'attività propria della struttura amministrativa.

Il documento "Bilancio Sociale", rappresenta uno strumento di autovalutazione attraverso cui il T.A.R. inquadra la dinamica evolutiva della propria organizzazione e la sua collocazione all'interno del contesto sociale e territoriale in cui agisce. Gli indicatori di *performance* del presente Bilancio, infatti, sono in grado di informare, gli *stakeholder* esterni all'organizzazione, sulla reale situazione dell'Ufficio e sulle reali *performance*.

Il Bilancio Sociale vuole essere, dunque, una relazione sintetica a carattere "sociale" dell'attività svolta negli ultimi anni che consenta alla globalità degli interlocutori di avere una migliore percezione della gestione e del funzionamento dell'Ufficio e di comprendere meglio la realtà complessa del Tribunale Amministrativo Regionale.

Le *performance* rappresentate si riferiscono al triennio 2024-2026.

Si ringrazia il personale che è stato coinvolto nell'elaborazione del presente documento: tutti hanno collaborato attivamente per consentire all'Ufficio di fare un ulteriore passo verso la trasparenza, favorendo il processo di cambiamento della Pubblica Amministrazione verso la centralità del cittadino nell'ambito della sua azione.

#### **LE FUNZIONI ISTITUZIONALI**

I Tribunali amministrativi regionali sono stati istituiti con la legge 6 dicembre 1971 n. 1034, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado, previsti dalla Costituzione (artt. 103 e 125 Cost.).

Il Tribunale amministrativo regionale, presente presso ogni Capoluogo di Regione ha competenza territoriale inderogabile sulle controversie che riguardano provvedimenti, atti, comportamenti ed accordi di pubbliche amministrazioni che hanno sede nella circoscrizione territoriale di pertinenza.

Il T.A.R. quale organo di primo grado della Giustizia Amministrativa, tutela le posizioni giuridiche di interesse legittimo e, in particolari materie, di diritto soggettivo, lese da atti e comportamenti delle Pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo (art. 7 c.p.a.). Si fonda sul servizio reso alla collettività attraverso le funzioni affidategli, che si estrinsecano attraverso sentenze, ordinanze e decreti decisori.

Al Giudice Amministrativo, cittadini e amministrazioni, chiedono il buon funzionamento del servizio pubblico della giustizia.

Annualmente viene redatto il Programma per la gestione dei procedimenti amministrativi, in cui sono inseriti:

- gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno di riferimento;
- gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, della natura e del valore della stessa.

## **LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA**

L'attività giurisdizionale del T.A.R. Marche è presieduta da un Presidente ed è composta dalla I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> sezione interna e dalla Segreteria Generale.

L'assegnazione dei ricorsi alla Sezione interna avviene sulla base di un decreto di riparto delle materie emanato dal Presidente del Tribunale e pubblicato sul sito istituzionale del T.A.R. per le Marche (<https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-le-marche>).

Il Presidente del Tribunale esercita, personalmente o mediante delega ad un sostituto, i compiti demandati, la direzione in materia giurisdizionale e amministrativa, la rappresentanza esterna dell'Ufficio. Fissa il calendario delle udienze annuali e trimestralmente la composizione dei collegi giudicanti.

Al Presidente titolare del Tribunale Amministrativo Regionale, fermo restando le attribuzioni inerenti all'esercizio delle funzioni istituzionali, sono assegnati i seguenti compiti: a) definisce, nell'ambito delle direttive emanate dal Consiglio di presidenza, gli obiettivi da realizzare indicandone la priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa nell'ambito delle rispettive strutture; b) adotta l'atto che definisce le linee organizzative generali della struttura, in conformità agli indirizzi del Consiglio di presidenza e su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa; c) richiede, su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa, il contingente di personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali delle rispettive strutture; d) prospetta, su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa, lo schema annuale relativo ai fabbisogni finanziari concernenti il personale, i beni e i servizi; e) esercita, d'intesa con il dirigente preposto alla gestione amministrativa, la sorveglianza sull'andamento dei servizi ed effettua la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

Il Segretario generale dirige, coordina e controlla l'attività degli uffici che da esso dipendono ed è responsabile dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; promuove i provvedimenti che reputa opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici; è preposto alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Tribunale (cfr. art. 37, l. n. 186/1982 e D.P.C.S. 22 dicembre 2020, n. 251, in G.U. Serie Generale n. 10 del 14 gennaio 2021).

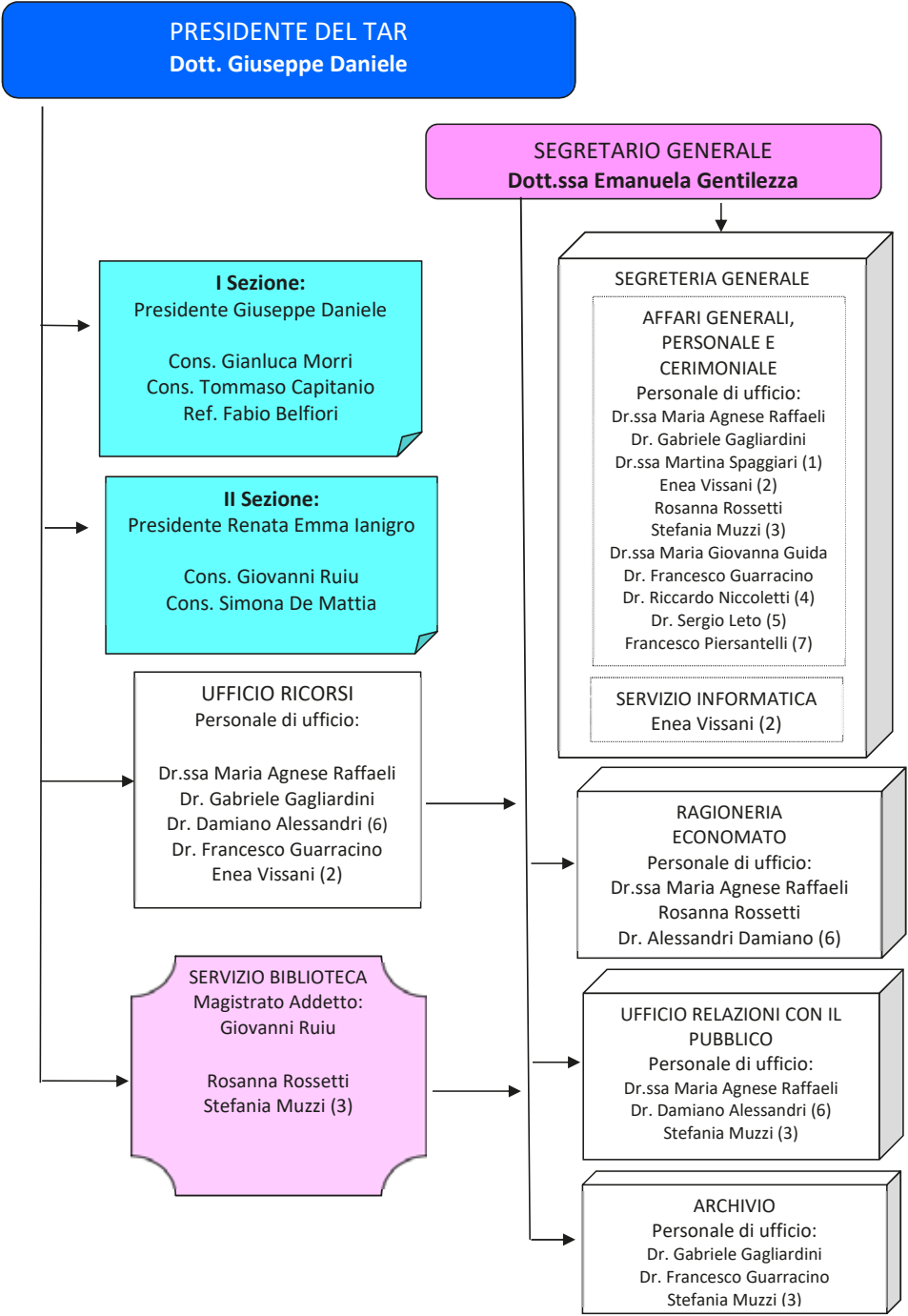
Il personale amministrativo, a partire dal 2018 al 2020 aveva subito un notevole decremento (al di sotto del 50%) per trasferimenti, collocamento a riposo ed altri motivi, rispetto alla dotazione organica prevista di n. 14 unità lavorative.

La situazione è mutata nel 2021, con l'assegnazione di n.2 Funzionari, i quali successivamente, previa concessione dell'aspettativa senza retribuzione, hanno optato per il trasferimento presso altra P.A. nel 2022.

Alla data del 01.01.2024 la dotazione organica assegnata alla struttura amministrativa era pari a 10 unità, mutata successivamente per dimissioni dal servizio di un funzionario (dal 17.02.2024) e di un assistente collocato in aspettativa senza retribuzione dal 30.07.2024, successivamente trasferitosi presso altra Amministrazione.

Dal 05.09.2024, è stato assegnato dapprima n.1 Assistente cui è seguita l'assunzione di n.1 Operatore Amministrativo, i quali hanno espletato il periodo di prova. Nel corso dell'anno, diverse unità lavorative sono state assenti dal servizio per fruizione di istituti previsti dal contratto di lavoro. Sono comunque rimasti, invece, vacanti, nel periodo di riferimento, n. 5 posti dell'area assistenti, sebbene previsti nella dotazione organica.

Dal funzionigramma elaborato, riferito al 2024, si evince l'organizzazione dell'Ufficio del T.A.R..



(<sup>1</sup>) Assente dal servizio dal 01.01.2024 al 09.02.2024. Dimissioni dal 19.02.2024  
(<sup>2</sup>) Assente dal servizio dal 15.03.2024 al 10.12.2024  
(<sup>3</sup>) Assente dal servizio 01.01.2024 al 31.05.2024  
(<sup>4</sup>) Assente dal servizio dal 30.07.2024 per trasferimento presso altra P.A.  
(<sup>5</sup>) In servizio dal 05.09.2024  
(<sup>6</sup>) Assente dal servizio dal 17.09.2024 al 30.10.2024  
(<sup>7</sup>) In servizio dal 04.11.2024

## **ATTIVITA' GIURISDIZIONALE**

La Giustizia amministrativa, al pari degli altri Uffici Giudiziari, è chiamata a rispondere ai cambiamenti in atto nel quadro sociale, politico e istituzionale, che richiedono un costante impegno dell'Amministrazione nel garantire un servizio più moderno ed efficiente.

L'attività giurisdizionale è relativa ai Ricorsi in materia di: accesso, silenzio, diritto di cittadinanza, residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato, esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato, ricorsi previsti dall'art. 25 della legge N°241/1990 avverso il diniego alle informazioni di cui al d.lgs.N°195/2009, pubblico impiego, previdenza ed assistenza, rito abbreviato comune previsto dal Libro IV, Titolo V del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104, appalti di comuni, province e regioni, ASL, Consorzi, Camere di Commercio e Università e autorità, decreto ingiuntivo ex-art. 118 c.p.a., trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, urbanistica, ambiente e paesaggio, raccolta e smaltimenti rifiuti, ivi comprese le questioni in materia di recupero e bonifica discariche, agricoltura e foresta, caccia e pesca, spettacoli, sport, turismo, industria, commercio ed artigianato, espropriazioni di pubblica utilità, elettorale, funzionamento degli organi comunali, provinciali e regionali, interdittive antimafia, demanio e patrimonio e relative concessioni, beni culturali e belle arti, sanità e servizio nazionale, farmacie, scuola e pubblica istruzione e università degli studi, pubblica sicurezza ed ordine pubblico.

Con decreto Presidenziale n. 03 del 22 gennaio 2024, è stato costituito l'Ufficio del Processo sulla base delle Linee Guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia Amministrativa, che dipende funzionalmente dal Presidente, con il supporto del Segretario Generale.

In attuazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici Amministrativi della Giustizia Amministrativa, all'Ufficio del Processo sono assegnati i seguenti compiti:

- a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
- b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
- c) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la materia e l'esistenza di precedenti specifici; la compilazione della scheda può essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal presidente o suo delegato, come individuato al comma 3, sentiti i magistrati affidatari;
- d) assistenza ai giudici nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
- e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;
- f) utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti dall'ufficio statistica del Servizio dell'informatica, anche su richiesta del presidente o suo delegato, come individuato al comma 3;
- g) raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
- h) preparazione di report sui procedimenti in corso e di sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in raccordo con l'ufficio studi;
- i) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato.

La l. 7 giugno 2000, n. 150, in materia di comunicazione e informazione pubblica, individua nell'URP la struttura dedicata alle attività di comunicazione e di garanzia di accesso ai servizi, ascolto delle esigenze, promozione dell'innovazione e della semplificazione, verifica del grado di soddisfazione del cittadino.

L'ufficio Relazioni con il pubblico costituisce il punto di accoglienza dell'utente ove è possibile richiedere informazioni sui procedimenti presso il T.A.R., nel rispetto delle

prescrizioni in materia di protezione dei dati personali, dettate anche a tutela della parte e del proprio difensore.

L'URP non può, invece, in alcun caso rendere pareri di tipo professionale, né consulenza legale.

Particolare attenzione è stata rivolta ai cittadini, per il deposito dei ricorsi in proprio - nei casi in cui il Codice del processo amministrativo lo prevede, come in materia di accesso ai documenti e di ricorso elettorale - con l'istituzione del servizio "MINI URP" la cui funzione è quella di affiancare i ricorrenti non avvocati (e gli eventuali controinteressati) che non siano in possesso della Pec e della firma digitale e che ritengono di esperire ricorso in proprio.

Dal 26 marzo 2024 è stato attivato n. 1 tirocinio formativo ex-art.73 del D.L. N.69/2013, giusto decreto Presidenziale n. 17 del 26.03.2024, successivamente revocato per rinuncia dell'interessata, cui è seguita la riattivazione della procedura e l'attivazione di altro tirocinio formativo a partire dal 02.12.2024, giusto Decreto presidenziale n. 59 del 29.11.2024.

Dal 28.05.2024 è stato attivato n. 1 tirocinio extra-curriculare, della durata di mesi 6, giusto decreto Presidenziale n. 32 del 28 maggio 2024, in esecuzione della Convenzione Quadro stipulata e registrata al repertorio REG\_INT: 2896 del 19/10/2023 tra la Regione Marche, la Corte di Appello di Ancona, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, il T.A.R. Marche, l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", l'Università degli Studi di Macerata, l'Università degli Studi di Camerino, l'Università Politecnica delle Marche, per lo svolgimento di tirocini formativi post lauream nelle cancellerie e segreterie degli Uffici del Distretto di Ancona, finanziati nell'ambito del PR Marche FSE+ 2021/2027 Asse Occupazione, OS 4.a (5), Campo di intervento 134.

Nel 2024 è stata stipulata una Convenzione tra il T.A.R. Marche e l'Università degli studi di Camerino finalizzata all'attivazione di n. 1 tirocinio della durata di mesi 6 per attività di ricerca e formazione (dottorato di ricerca).

L'attività giurisdizionale, con l'ausilio dell'Ufficio di Segreteria, è stata incentrata principalmente sulle pendenze esistenti, alla data del 31 dicembre 2019 (pendenze ultraquinquennali), pari a 406, al 31 dicembre 2024.

Le pendenze sono diminuite come risulta dal prospetto:

**PENDENZE**

| 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|------------|------------|------------|
| 2.211      | 1.832      | 1.362      |

Le materie oggetto del contenzioso, nel triennio, si evincono dalle tabelle appresso indicate.

**Materie oggetto del contenzioso anno 2022**

| Edilizia Urbanistica | Pubblico impiego | Appalti e servizi | Stranieri | Ottemperanza Accesso | S.S.N. Ambiente | Autorizzazioni e Concessioni | Altro | Totale |
|----------------------|------------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------------|------------------------------|-------|--------|
| 91                   | 33               | 50                | 127       | 22                   | 31              | 74                           | 269   | 697    |

\*La voce Altro comprende ricorsi in materia di: Agricoltura e foreste; Antichità e belle arti; Caccia e Pesca; Carabinieri; Commercio, Artigianato; Comune e Provincia; Demanio Statale, Regionale; Elezioni; Enti Pubblici in generale; Espropriazione per pubblica utilità; Farmacia; Forze Armate; Industria; Informativa Antimafia; Inquinamento; Istruzione;

Magistrati; Ordinanze contingibili ed urgenti; Polizia di Stato; Professioni e Mestieri; Regione; Rifiuti; Sanità Pubblica; Servizi Pubblici; Università.

### Materie oggetto del contenzioso anno 2023

| Edilizia Urbanistica | Pubblico impiego | Appalti | Stranieri | Accesso | Ambiente e Rifiuti | Autorizzazioni e Concessioni | Altro | Totale |
|----------------------|------------------|---------|-----------|---------|--------------------|------------------------------|-------|--------|
| 103                  | 16               | 36      | 74        | 18      | 25                 | 16                           | 280   | 568    |

\*La voce Altro comprende ricorsi in materia di: Agricoltura; Animali; Armi; Avvocati Libero Foro; Beni culturali; Beni paesaggistici; Caccia; Camera di Commercio, Industria e Artigianato; Carabinieri; Cittadinanza; Commercio e artigianato; Comuni; Concorsi; Credito e Risparmio; Demanio e Patrimonio; Edilizia economica e popolare (o residenziale pubblica); Elezioni; Enti pubblici; Espropriazione per pubblica utilità; Farmacia; Guardia di Finanza; Industria; Inquinamento; Insegnanti; Istruzione pubblica; Legge Pinto; Militari; Ordinanze contingibili e urgenti; Patente di guida; Polizia di Stato; Polizia Penitenziaria; Professioni e mestieri; Province; Regioni; Revisione prezzi; Sanità pubblica; Segnalazione certificata di inizio attività (tranne edilizia); Servizi Pubblici; Sicurezza pubblica; Silenzio della pubblica amministrazione; Università; Vittime del dovere.

### Materie oggetto del contenzioso anno 2024

| Edilizia Urbanistica | Pubblico impiego | Appalti | Stranieri | Ottemperanza Accesso | S.S.N. Ambiente | Autorizzazioni e Concessioni | Altro | Totale |
|----------------------|------------------|---------|-----------|----------------------|-----------------|------------------------------|-------|--------|
| 60                   | 26               | 48      | 72        | 77                   | 28              | 9                            | 283   | 603    |

\*La voce Altro comprende ricorsi in materia di: Aereoporti; Agricoltura; Armi; Beni culturali; Beni paesaggistici; Caccia; Calamità naturali; Carabinieri; Circolazione stradale; Cittadinanza; Commercio e artigianato; Comuni; Concorsi; Consorzi e Cooperative; Demanio e Patrimonio; Edilizia economica e popolare (o residenziale pubblica); Elezioni; Energia Elettrica; Enti pubblici; Espropriazione per pubblica utilità; Farmacia; Ferrovie, Tramvie, Filovie; Guardia di Finanza; Industria; Informativa Antimafia; Inquinamento; Insegnanti; Istruzione pubblica; Militari; Ordinanze contingibili e urgenti; Patente di guida; Piano Nazionale Ripresa e Resilienza; Polizia di Stato; Polizia Penitenziaria; Previdenza e Assistenza; Regioni; Revisione prezzi; Servizi Pubblici; Sicurezza pubblica; Università.

### Materie oggetto del contenzioso anno 2024

#### 1^ Sezione

- Atti delle Autorità militari e degli organi dell'amministrazione dell'Interno (esclusi quelli concernenti i cittadini stranieri);
- Circolazione stradale e traffico (disciplina, limitazioni, zone blu, chiusura centri storici);
- Demanio e patrimonio statale e non statale, comprese le concessioni;
- Edilizia e urbanistica;
- Edilizia residenziale pubblica. Piani di zona, gestione del patrimonio, assegnazione alloggi;
- Giurisdizione esclusiva in materia di contratti pubblici di appalto o concessioni relativi a opere o lavori affidati da qualsiasi soggetto pubblico o privato, tenuto all'applicazione delle regole della evidenza pubblica. Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti. *Project financing* ed altre forme di partenariato pubblico-privato relative a opere e/o servizi pubblici. Giurisdizione esclusiva in materia di contratti pubblici di servizi;
- Impianti pubblicitari (installazione, rimozione, ecc.);
- Istruzione universitaria (attività e servizi resi dalle Università);
- Igiene pubblica (compresa quella veterinaria) e pubblica incolumità, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia. Rifiuti (comprese procedure autorizzative varie), inquinamento, discariche;
- Paesaggio e ambiente; tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e delle bellezze naturali - aree naturali protette; valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e relative procedure;
- Pubblico impiego non privatizzato;
- Ricorsi di ottemperanza giudicato legge Pinto;

- Servizi a rete: impianti di telefonia, trasmissioni radio-televisive, metanizzazione, reti idrico-fognarie, impianti per la produzione e trasporto dell'energia elettrica, impianti eolici e fotovoltaici;
- Vittime del dovere e della criminalità organizzata;
- Accesso ai documenti/silenzio (relativamente alle materie di competenza della Sezione).

### **Materie oggetto del contenzioso Anno 2024** **2^ Sezione**

- Agricoltura e foreste;
- Animali, caccia e pesca;
- Atti di Autorità indipendenti, comprese le Autorità portuali, con esclusione delle procedure di appalto di lavori pubblici e delle concessioni demaniali;
- Attività, organizzazione e funzionamento delle amministrazioni statali, della Regione, di enti pubblici regionali e ultraregionali, di enti pubblici istituzionali, territoriali e locali e Consorzi di società concessionarie di servizi pubblici. Costituzione, modifica o soppressione di società ed enti pubblici. Altri atti concernenti gli enti territoriali e locali emanati dalle Amministrazioni dello Stato e della Regione. Camere di Commercio;
- Commercio, industria, artigianato. Turismo, spettacolo e sport. Distribuzione carburante. Distribuzione e vendita di generi di Monopolio, giochi e scommesse e relative sanzioni amministrative. Provvedimenti in materia di cave e miniere e di risorse idriche, idrotermali e geotermiche. Trasporto di persone e di cose in servizio da piazza e autonoleggio.
- Controversie elettorali, referendum;
- Credito e assicurazioni; mutui; finanziamenti e contributi vari;
- Giurisdizione esclusiva in materia di pubbliche forniture;
- Professioni e mestieri; Abilitazioni all'esercizio delle professioni ed iscrizione ad ordini e collegi professionali; Formazione professionale (compreso finanziamento). Lavoro privato subordinato e relativi interventi di natura previdenziale (C.I.G.);
- Pubblica istruzione, organizzazione del sistema scolastico. Istruzione prescolastica, primaria e secondaria (compresa l'assegnazione del sostegno scolastico);
- Servizio sanitario nazionale e regionale. Aziende sanitarie territoriali. Attività organizzativa e gestionale: autorizzazioni sanitarie e accreditamenti, rapporti per l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del SSN. Farmacie, prodotti farmaceutici, controversie proposte dai medici convenzionati;
- Stranieri (cittadini extracomunitari e cittadini U.E.);
- Accesso ai documenti/silenzio (relativamente alle materie di competenza della Sezione).

### **DOTAZIONI INFORMATICHE ASSEGNATE**

Alla Sede T.A.R. risultano assegnate le dotazioni informatiche (personal computer, stampanti, scanner) sia per il personale di Magistratura che per il personale amministrativo.

### **RENDICONTO ECONOMICO: Le spese di struttura e di funzionamento**

#### **I Costi della struttura utilizzata:**

| Costi della Struttura Amministrativa | Anno 2022    | Anno 2023    | Anno 2024    |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Locazione ed altri oneri             | € 200.640,72 | € 200.772,24 | € 201.269,51 |
| Arredi                               | € 323,69     | € 0,00       | € 0,00       |
| Attrezzature e apparecchiature       | € 0,00       | € 927,20     | € 850,29     |
| Utenze                               | € 14.992,43  | € 16.320,83  | € 17.337,50  |
| TARI                                 | € 10.987,00  | € 10.970,00  | € 11.590,00  |
| Pulizia Locali                       | € 21.075,77  | € 28.682,01  | € 26.017,56  |

|                                      |             |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Manutenzione ordinaria dell'immobile | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00      |
| Manutenzione ordinaria impianti      | € 21.252,87 | € 26.247,14 | € 23.710,09 |
| Facchinaggio                         | € 666,12    | € 379,69    | € 946,84    |

#### **I Costi di funzionamento:**

| Costi funzionamento          | Anno 2022   | Anno 2023   | Anno 2024   |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Spese postali                | € 362,02    | € 284,35    | € 113,02    |
| Materiale informatico        | € 727,12    | € 400,50    | € 852,43    |
| Noleggio fotocopiatrice      | € 3.096,00  | € 3.541,87  | € 2.894,86  |
| Carta                        | € 904,02    | € 560,23    | € 998,65    |
| Onorari gratuito patrocinio  | € 44.133,57 | € 30.845,52 | € 17.963,77 |
| Spese d'ufficio              | € 11.537,73 | € 9.221,66  | € 13.655,34 |
| Servizio di portierato       | € 14.990,40 | € 16.628,65 | € 16.179,08 |
| Spese per emergenza Covid 19 | € 7.910,36  | € 0,00      | € 0,00      |

#### **VOCI DI ENTRATA**

#### **CONTRIBUTO UNIFICATO:**

Il contributo unificato è l'imposta da versare all'atto del deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti che contengono domande nuove o della domanda riconvenzionale (artt. 14, 13 co. 6-bis, del *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*, approvato con D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115). Soggetto tenuto al pagamento è la parte che per prima deposita il ricorso introduttivo. L'onere definitivo relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. La soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. L'importo del contributo varia in relazione alla materia e tipologia del ricorso proposto.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017 sono state individuate modalità esclusivamente telematiche di versamento del Contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana. Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite il sistema dei versamenti unitari, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 Elide).

| Anno 2022            |              | Anno 2023            |              | Anno 2024*           |              |
|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Previsione:          | € 683.908,00 | Previsione:          | € 604.686,00 | Previsione:          | € 535.336,00 |
| Riscossione:         | € 634.529,00 | Riscossione:         | € 570.386,00 | Riscossione:         | € 488.096,00 |
| Prenotate a debito:  | € 33.050,00  | Prenotate a debito:  | € 12.250,00  | Prenotate a debito:  | € 5.550,00   |
| Recupero credito CU: | € 53.245,00  | Recupero credito CU: | € 33.400,00  | Recupero credito CU: | € 46.725,00  |

\*Dati aggiornati al 19 febbraio 2025

#### **PERFORMANCE SOCIALE:**

**Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)** costituisce lo strumento di programmazione che le amministrazioni pubbliche adottano ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 29 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Nelle apposite sezioni sono definiti gli obiettivi istituzionali e strategici perseguiti dall'amministrazione; le strategie di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, gli obiettivi formativi annuali e

pluriennali; gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per conseguire gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione; infine, espone le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

Nella Sezione della *Performance* della Giustizia amministrativa, per il triennio 2024-2026, il piano della performance contiene la disciplina che regola il ciclo della *performance* nelle Amministrazioni pubbliche e dei principi che ne orientano la relativa misurazione e valutazione, ai fini del costante miglioramento della qualità dei servizi offerti e della crescita delle competenze professionali, attraverso: l'ottimizzazione dell'attività amministrativa a supporto della funzione giurisdizionale e consultiva, con azioni specifiche volte alla riduzione delle pendenze; la digitalizzazione e rafforzamento dei processi tecnologici e, in particolare, del processo amministrativo telematico; la modernizzazione e innovazione dei servizi, attraverso la semplificazione delle procedure, la razionalizzazione della spesa e, soprattutto, la valorizzazione delle risorse umane nonché il rafforzamento delle competenze del personale anche in ossequio a quanto richiamato nella direttiva del 28 novembre 2023 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e alle successive indicazioni operative del 24 gennaio 2024.

Particolare attenzione è stata rivolta alla promozione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro nonché del benessere organizzativo quali fattori di riduzione dello stress del lavoro correlato. La motivazione, la collaborazione, il coinvolgimento, la corretta circolazione delle informazioni, la flessibilità e la fiducia delle persone sono stati elementi che hanno consentito di migliorare il benessere psico-fisico dei lavoratori, i quali hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, con soddisfazione degli utenti.

In attuazione dell'art.10 del D.Lgs. n.33/2013, l'Amministrazione ha assicurato maggiore trasparenza e le misure di prevenzione della corruzione, in considerazione degli obiettivi istituzionali da realizzare.

**A) Le assenze del personale amministrativo**

Il Tribunale Amministrativo di Ancona, monitora costantemente le assenze del personale, analizzando le cause e le presenze nel tempo, al fine di tenere sotto controllo eventuali fenomeni di assenteismo. Nella Tabella sono riportati i giorni di assenza per il triennio 2022-2024.

| ANNO | Ferie | Assenze per<br>malattia<br>N^gg | Legge<br>104/1992<br>N^gg | Altre assenze<br>N^gg | Totale |
|------|-------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| 2022 | 233   | 64                              | 8                         | 232                   | 537    |
| 2023 | 210   | 89                              | 0                         | 115                   | 414    |
| 2024 | 241   | 203                             | 22                        | 192                   | 658    |

**B) Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Nel triennio di riferimento, è stato formato ed aggiornato il documento per la valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2018, nonché il protocollo di sorveglianza sanitaria. Le visite mediche sono state garantite sia per il personale di Magistratura che per il personale amministrativo presso i locali messi a disposizione dal T.A.R..

Il piano di emergenza è stato aggiornato e sono state effettuate periodicamente le prove di evacuazione.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente sono stati individuati ricorrendo ad esperti nel settore tramite adesione alla convenzione Consip o tramite MEPA, per l'acquisizione dei servizi in economia.

Il personale amministrativo ha partecipato ai corsi di formazione previsti dal D.lgs.N°81/2008.

Le riunioni periodiche, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 81 del 2008, sono state svolte con la partecipazione del datore di lavoro - individuato nel Segretario Generale - del responsabile prevenzione e protezione, del medico competente, del preposto alla sicurezza.

### **C) Il sito istituzionale**

Il nuovo sito istituzionale della Giustizia Amministrativa - [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) - con una veste grafica conforme alle direttive AGID, rappresenta uno strumento utile di avvicinamento della collettività alle istituzioni, ove nella sezione TAR MARCHE si trovano le informazioni in merito all'attività istituzionale dell'ufficio ed alla sua struttura organizzativa con l'indicazione del personale impegnato nei vari settori. Attraverso google map, è facile raggiungere la sede dell'Ufficio o contattarlo ai recapiti di posta elettronica.

### **D) La Carta dei Servizi**

Nella Carta dei servizi vanno indicate le finalità, i criteri e le strutture attraverso cui i servizi vengono attuati. Essa costituisce uno degli strumenti attraverso il quale si attua il principio della trasparenza.

## **I PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI DAL TAR:**

### **1. VISIONE ATTI DEL FASCICOLO PROCESSUALE**

Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia; la visione del fascicolo processuale a soggetti che non sono parti del giudizio (controinteressato pretermesso, opposizione di terzo) è consentita solo nel caso in cui sia stata conferita procura ad un difensore (in tal caso, quest'ultimo dovrà giustificare la richiesta ostensiva).

Nei giudizi instaurati a partire dall'1 gennaio 2017, i difensori possono accedere al fascicolo telematico e così visionare gli atti e i documenti inseriti.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaeli, Dott. Damiano Alessandri.

### **2. PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E DECRETI DECISORI**

L'attività di pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali (sentenze, ordinanze) e dei decreti decisori, sono pubblicati, di norma, nel medesimo giorno in cui sono acquisiti in segreteria.

L'attività di pubblicazione relativa agli altri decreti adottati dall'Ufficio di Presidenza dovrà seguire l'iter procedimentale di cui alla circolare n. 11625 del 6 agosto 2018.

Personale di riferimento: Dott. Gabriele Gagliardini, Dott. Damiano Alessandri e Dott.ssa Maria Agnese Raffaeli, nel caso di assenza degli incaricati.

### **3. RILASCIO COPIE ATTI**

Il rilascio di copia degli atti processuali avviene secondo le istruzioni diramate dal Segretario Generale della G.A. con nota 15 del 10 dicembre 2013. Le copie possono essere richieste in carta semplice oppure autentiche: soggetti legittimati sono le parti sostanziali costituite in giudizio, i difensori delle parti costituite, i soggetti autorizzati dalla legge (es., consulenti tecnici nominati nell'ambito del procedimento), i difensori con procura "alle liti" conferita dai soggetti cui è stato notificato il ricorso non ancora costituiti e qualsiasi soggetto delegato dagli aventi titolo.

Personale di riferimento: Dott. Gabriele Gagliardini, Sig.ra Stefania Muzzi, Dott. Francesco Guarracino.

#### **4. RILASCIO DI COPIE CON FORMULA ESECUTIVA**

La formula esecutiva può essere apposta solo su provvedimenti giurisdizionali che condannano la parte soccombente al pagamento delle spese legali, o che prevedono la condanna al risarcimento danni o la refusione di somme.

L'art. 23, co. 9-bis, del D.L. n. 137/2020 non trova applicazione al processo amministrativo, come chiarito dalla Circolare 11 febbraio 2021, n. 4787, del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa (pubblicata sul sito istituzionale). Non è possibile, pertanto, ottenere il rilascio della copia munita di formula esecutiva in forma di documento informatico.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaeli.

#### **5. RICHIESTE DI COPIA PER AZIONARE IL RIMEDIO DI CUI ALLA LEGGE N. 89 DEL 2001 (C.D. LEGGE PINTO)**

Le richieste di copia degli atti del fascicolo riguardante il processo amministrativo da utilizzare nei giudizi per l'equa riparazione conseguente alla violazione del termine di ragionevole durata del processo, ex lege n. 89 del 2001, sono assoggettate al regime ordinario della onerosità, in quanto la norma di esenzione - prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n. 115 del 2002, per tale forma di controversie - riguarda esclusivamente il contributo unificato.

Personale di riferimento: Sig.ra Stefania Muzzi, Dott. Francesco Guarracino.

#### **6. CERTIFICAZIONI**

L'art. 18 del D.Lgs. n. 115 del 2002 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti compiuti dagli uffici giudiziari, compreso il rilascio dei certificati, purché gli stessi siano antecedenti, necessari o funzionali al processo. Per facilitare l'attività di verifica da parte degli uffici in ordine alla sussistenza delle condizioni di esenzione, è necessario che il richiedente, nella sua istanza, indichi specificamente, sotto la sua responsabilità (vedi sez. modulistica), la ragione della esenzione, fornendo altresì, in caso di giudizio già instaurato, gli estremi del processo in funzione del quale la richiesta è formulata.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaeli, Dott. Gabriele Gagliardini, Dott. Damiano Alessandri.

#### **7. MINI URP**

I c.d. "mini Urp" sono stati pensati per offrire un aiuto ai cittadini che possono fare ricorso in proprio e non hanno le adeguate competenze informatiche. Poiché con il processo amministrativo telematico per il deposito degli atti e documenti è necessario dotarsi di PEC e firma digitale, e nella considerazione che non tutti i cittadini sono in grado di utilizzare questi nuovi strumenti, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è incaricato di affiancare i cittadini medesimi, per evitare che le nuove tecnologie finiscano per ostacolare la possibilità di esperire ricorso in proprio, nei casi (accesso ai documenti e ricorso elettorale) in cui il Codice del processo amministrativo lo prevede. Possono avvalersi del c.d. "mini Urp" anche gli ausiliari del giudice che non hanno la firma digitale o la PEC per poter trasmettere scritti e documenti richiesti dal giudice.

Personale di riferimento: Dott. Damiano Alessandri, Dott. Francesco Guarracino, Sig.ra Stefania Muzzi. Le funzioni sostitutive sono state garantite dalla Dott.ssa Maria Agnese Raffaeli.

## **8. SERVIZIO HELP DESK**

La Giustizia amministrativa ha messo a disposizione di avvocati, domiciliatari e i cittadini che ricorrono in proprio e pubbliche amministrazioni un servizio di help desk attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19, per la soluzione di quesiti prettamente tecnici inviando una email alla casella di posta istituzionale ([webmaster.cds@giustizia-amministrativa.it](mailto:webmaster.cds@giustizia-amministrativa.it)).

Attività del T.A.R.: personale di riferimento: Sig. Enea Vissani.

## **9. UFFICIO RAGIONERIA**

Predisposizione dei provvedimenti amministrativi di assunzione di impegni di spesa e liquidazione, secondo le regole del Regolamento di Contabilità della Giustizia amministrativa.

Emissione mandati di pagamento informatici: Modalità di erogazione dei servizi: Ricezione e accettazione della fattura elettronica. Accertamento delle prestazioni eseguite. Tipologia dell'Utenza Consulenti, fornitori, avvocati.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaeli, Sig.ra Rosanna Rossetti.

## **10. PATROCINIO GRATUITO A SPESE DELLO STATO**

Presso il T.A.R. Marche è istituita una Commissione composta da due magistrati e un avvocato nominati, insieme con due supplenti, dal Presidente del T.A.R..

La predetta Commissione si avvale di apposito ufficio di segreteria, di cui è responsabile del procedimento, nonché Segretario Verbalizzante:

Personale di riferimento: Dott. Damiano Alessandri, Sig.ra Stefania Muzzi.

L'Ufficio bilancio interviene nella seguente procedura, dopo l'emissione del Decreto di pagamento che definisce l'ammontare dell'onorario e delle spese per l'attività difensiva svolta.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaeli, Sig.ra Rosanna Rossetti.

## **11. TUTELA E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI**

Gli utenti, che riscontrino un mal funzionamento dei servizi o che intendano effettuare proposte di miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei predetti servizi, possono utilizzare il questionario di gradimento.

Personale di riferimento: Dott.ssa Maria Agnese Raffaeli, Dott. Gabriele Gagliardini, Sig. Enea Vissani.









***Ancona, 7 marzo 2025***  
***Loggia dei Mercanti***